


COMUNE DI ARIENZO

provincia di caserta

IANO



COMUNE DI ARIENZO
 (Provincia di Caserta)
 006160 1580V.84
 Cat. Cl. Fasc.

REGOLATORE

GENERALE

ggi: 17.8.1942-1150, 765/1967, d.m.1404/1968, d.m.1444/1968,
 7/1962, 291/1971, 457/1978, 1902/1952, 517/1962 Lt.14/1982, 17/1983.

NORME DI ATTUAZIONE

NORME DI ATTUAZIONE

data di elaborazione
 1983-1984

PROGETTISTI:
 arch. giuseppina ferraro
 in c. Giuseppe Ferraro
 Mario Morgillo
 Dott. Ing. Mario Morgillo



delibera di adozione
 cc. 3/22/84 n. 121
 cc. 12/12/85 n. 1526

delibera di approvazione

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I: GENERALITÀ

ART. I (applicazione del P.R.G.)

ai sensi della Legge n° 1150 del 17 agosto 1942 e delle successive modifiche ed integrazioni, la disciplina urbanistica del territorio comunale viene regolata dalle presenti norme di attuazione e dai grafici del Piano urbanistico.

Per le zonizzazioni indicate in tavole a diversa scala fa sempre testo la tavola a scala maggiore.

Le zone disciplinate dalle seguenti norme ma non riportate nei grafici di piano si intendono non previste anche se normativa e simbologia sono riportate nella tabella riassuntiva e nelle legende dei grafici di P.R.G.

ART. 2 (norme generali)

i manufatti esistenti alla data di adozione del P.R.G. in contrasto con le previsioni del Piano stesso potranno subire trasformazioni solo per essere adeguati alle presenti norme, e meno che non sia diversamente prescritto dalle norme di zona e fatti salvi gli adeguamenti prescritti dal Regolamento edilizio.

Caso 2-INDICI URBANISTICI

ART. 3 (definizione degli indici urbanistici)

L'edificazione e l'urbanizzazione nelle varie zone del territorio comunale sono regolate dai seguenti indici:

S_t = superficie territoriale

per superficie territoriale, sulla quale si applicano gli indici di fabbricabilità territoriale e di utilizzazione territoriale, si intende un'area non inferiore alla superficie minima di intervento di cui al seguente punto S_m , comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria, nonché la superficie fondiaria. La superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità dal P.R.G. (strade classificate A, B, C, D, E_1 , E_2 , nodi stradali e parcheggi, secondo le definizioni di cui agli articoli delle presenti norme) nonché delle strade pubbliche esistenti sul perimetro dell'area ed al lordo delle strade esistenti o previste internamente all'area, purché di tipo E_3 , E_4 , F, G.

S_f = superficie fondiaria

per superficie fondiaria, sulla quale si applicano gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria, si intende quell'area classificata edificatoria e che risulta dalla superficie territoriale S_t deducendo le superfici per le opere di urbanizzazione primaria S_1 e la superficie delle opere di urbanizzazione secondaria S_2 .

Nelle zone e nei casi indicate dalle presenti norme, la superficie fondiaria può comprendere, eventualmente come superficie virtuale, anche le parti di lotto destinate ad opere di urbanizzazione primaria, secondaria e/o di interesse generale.

La superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti dimensionati secondo la minima unità di intervento diretto.

$S_1 =$ Superficie per opere di urbanizzazione primaria

Comprende le aree destinate a:

- a) strade classificate E_3 , E_4 , F e G all'art.43 delle presenti norme;
- b) spazi di sosta e di parcheggio classificati P_5 ;
- c) aree di verde primario classificato P_3 .

$S_2 =$ Superficie per le opere di urbanizzazione secondaria

Comprende le aree destinate a:

- a) opere per la pubblica istruzione;
- b) verde pubblico attrezzato a parco, a sport o a gioco (P_4);
- c) attrezzature pubbliche (P_2).

$S_{12} =$ Superficie minima di intervento

E' la quantità di area minima richiesta dalle norme delle diverse zone per gli interventi sia preventivi che diretti, oppure indica l'ambito predeterminato graficamente dalle tavole di Piano come unità minima per gli interventi urbanistici preventivi, oppure parte del territorio perimetrato da strade pubbliche esistenti e/o di Piano (queste ultime comprese).

$Q =$ Rapporto massimo di copertura

E' misurato in percentuale di superficie coperta (S_c) rispetto alla superficie fondiaria (S_f). Esso è riferito a tutte le opere edificate e va espresso in mc/mc.

$I_t =$ Indice di fabbricabilità territoriale

Esprime il volume massimo costruibile (V) per ogni superficie territoriale (S_t) e va misurato in mc/mc.

I_f = Indice di fabbricabilità fondiaria

Esprime il volume massimo costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria, esso va espresso in mc/mc.

I_t = Indice di utilizzazione territoriale

Esprime la superficie massima utile (S_u) realizzabile per ogni ettaro di superficie territoriale, esso va misurato in mq/Ha.

U_f = Indice di utilizzazione fondiaria

Esprime la massima superficie fondiaria utile realizzabile per ogni mq. di superficie fondiaria e va misurato in mq/mc.

S_u = Superficie utile

E' la somma delle superfici lorde di tutti i piani (compreso le scale ed i vani-ascensore) sia fuori che entro terra. Da tale computo sono escluse le superfici destinate a:

- strutture portanti verticali fino al limite massimo, calcolato sulla superficie utile di piano, del:
 - 25% se in muratura,
 - 10% se in calcestruzzo armato,
 - 5% se in acciaio o in legno;
- autorimesse di categoria S/d se di altezza netta non superiore a m.2,20 e col limite di mq.5 per ogni 100mc. di costruzione;
- cantine, legnaie e magazzini in genere (cat. S/c,f) di altezza netta non superiore a m.2,20, con il limite globale di mc.8 per ogni 100 mc. di costruzione;
- servizi tecnici (cioè centrale, termica e/o di condizionamento), con il limite di mq.2 per ogni 100 mc.;
- porticati di uso pubblico;
- sottotetti aventi un'altezza media non superiore a

m. I,70.

Sono invece incluse nel computo della superficie utile le superfici destinate a:

- strutture portanti eccedenti i limiti di cui al comma precedente;
- autorimesse, cantine, legnaie, magazzini e porticati di uso privato di altezze superiori a quelle indicate nel comma precedente;
- la parte di autorimesse, di legnaie, di cantine e di magazzini che, pur di altezza inferiore a m.2,20, eccedano i limiti indicati nel precedente comma (limitatamente alla parte eccedente);
- sottotetti con altezza media inferiore a m. I,70;
- servizi tecnici per la parte eccedente il limite indicato al comma precedente;
- corpi aggettanti chiusi, anche se di superficie completamente vetrata (bow windows);
- balconi coperti e/o incassati i cui lati chiusi superino il 70% del perimetro del balcone stesso.

S_{ab} = Superficie utile abitabile dell'alloggio

E' la superficie di pavimento dell'alloggio misurata al netto di murature, di pilastri, di tramezzi, di sguincci e di vani porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

S_c = Superficie coperta

E' l'area compresa nella linea di involucro delle proiezioni sul piano orizzontale dei contorni lordi di tutti i piani fuori terra, con esclusione delle parti aggettanti come balconi, sporti di gronda e pensiline. Sono compresi nei contorni lordi le superfici dei corpi aggettanti chiusi (bow windows) e/o delle superfici

coperte o scoperte comunque incluse nella superficie utile dei vari livelli.

H_f = altezza delle fronti

Serve alla determinazione dei distacchi da osservare per/da ciascuna fronte del fabbricato. L'altezza è data dalla differenza fra la più bassa delle due quote:

- media del marciapiede, o del terreno (qualora non esista marciapiede),
 - piano di calpestio del piano terreno;
- e la più alta delle due quote:
- soffitto dell'ultimo piano abitabile sia orizzontale che inclinato (in tal caso calcolata nel punto medio),
 - bordo superiore della linea di gronda o media dell'inclinazione delle coperture, se queste hanno pendenza superiore al 45°.

H = altezza del fabbricato

E' la media dell'altezza delle varie fronti.

V = volume

E' la somma dei prodotti delle superfici utili di ogni piano per le relative altezze lorde misurate da pavimento a pavimento e, per i sottotetti, da pavimento a soffitto.

ED_e = distacco tra gli edifici

E' la distanza minima tra le linee di inviluppo che definiscono la superficie dei fabbricati. Esso è stabilito in rapporto all'altezza degli edifici ed è fissato, altresì, un minimo assoluto.

Le norme relative ai distacchi tra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio non prospiciente spazi interni.

D = distacco dai confini

E' la minima distanza tra la linea di inviluppo che definisce la superficie coperta del fabbricato e la linea di confine. E' stabilito in rapporto all'altezza dell'edificio ed è fissato, altresì, un minimo assoluto.

S_i = spazi interni agli edifici

Si intendono per spazi interni le aree circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro. Gli spazi interni sono classificati nei seguenti tipi:

AC=ammio cortile. Spazio interno con normale minima libera davanti ad ogni finestra non inferiore a tre volte l'altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di m.25,00.

P=patio. Spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio multipiano, con normali minime delle pareti non inferiori a m.5,00 e pareti circostanti di altezza inferiore a m.4,00.

C=cortile. Spazio interno con normale libera davanti ad ogni finestra non inferiore a m.3,00 e superficie del pavimento superiore a 1/5 di quella delle pareti che lo circondano.

CH=chiostrina. Spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m.20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m.3,00, aggetti o rientranze superiori a cm.5, eccetto la gronda ed il cornicione che possono raggiungere i cm.30.

CF=commistione funzionale. E' la contemporanea presenza in uno stesso lotto e/o volume edificato di differenti destinazioni d'uso, sia pubblico che privato,

disciplinate da differenti norme di zona.

SV=superficie virtuale. In caso di commistione funzionale è la superficie teorica alla quale si applicano gli indici specifici fissati dalle presenti norme; essa è data dalla S_f o dalla S_t effettive maggiorate dalle superfici a destinazione specifica, nella misura di volta in volta prevista dalle norme di zona.

VL=visuale libera. Definisce la porzione di calotte celeste fruibile dagli spazi pubblici, di uso pubblico o comuni a più unità immobiliari. Essa è data dal rapporto tra la distanza di ciascuna porzione di fronte di un fabbricato dalla mezzercia dello spazio, pubblico o fronte comune, su cui la fronte prospetta o l'altezza H_f . Essa si applica a pareti finestrate e non.

Onere di urbanizzazione primaria sono le strade, gli spazi di sosta e di parcheggio, la fognatura, la rete idrica, la rete di distribuzione di energia elettrica e del gas, la rete idrica ed il verde primario.

Onere di urbanizzazione secondaria sono le opere per la pubblica istruzione, le attrezzature degli spazi pubblici destinati a parchi per il gioco e per lo sport, le attrezzature pubbliche, culturali, sociali, amministrative, sciarie e religiose.

Onere per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono i condotti di fognature, di adduzione idrica e del gas, le linee elettriche, le attrezzature varie e di collegamento con le reti principali e le zone già urbanizzate ecc.

Art.4 (applicazione degli indici urbanistici e dei distacchi)
Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale (I_t e U_t) si applicano nei casi in cui è

richiesto l'intervento urbanistico preventivo ai sensi degli artt. 5 e 6 delle presenti norme.

Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria (I_f e U_f) specificano rispettivamente i volumi e le superficie utili costruibili su ciascun lotto e si applicano per l'edificazione nei singoli lotti, sia nel caso di attuazione dell'intervento urbanistico preventivo, sia nel caso di edificazione in zone o in casi che non lo richiedono.

Nel caso di edificazioni successive all'intervento urbanistico preventivo con piani di Lottizzazione, dovrà essere indicata, per ogni zona comprendente più lotti di caratteristiche omogenee, l'indice di fabbricabilità fondiaria sui lotti stessi in modo che la cubatura risultante dall'applicazione degli indici fondiari alla superficie dei lotti, non risulti superiore alla cubatura risultante dall'applicazione degli indici territoriali alla superficie totale dell'intera zona interessata dal Piano di Lottizzazione.

Nel caso di intervento diretto, la superficie S_f corrisponde :

- a) alla superficie del lotto al netto della parte eventualmente destinata o da destinarsi a strade di uso pubblico nonché a zone classificate $P_1, P_2, P_3, P_5, P_1, P_2, P_3, G_2$;
- b) all'intera superficie del lotto, al lordo delle destinazioni d'uso pubblico qualora queste vengano asservite, nelle forme di legge, per l'intera parte ricadente nel lotto e gratuitamente ad uso pubblico; c) alla SV calcolata sommando alla superficie lorda del lotto quella di uso pubblico, quest'ultima computata con le modalità previste dalle specifiche norme di zona, qualora questa venga ceduta

al Comune, gratuitamente e per l'intera parte ricadente nel lotto.

E' facoltà del proprietario optare per uno dei tre regimi di applicazione degli indici, ma questi non sono tra loro integrabili né utilizzabili parzialmente per uno stesso lotto.

Il parametro D_0 (distacco tra gli edifici) si applica per (o da) pareti finestrate in tutti i casi di intervento diretto. In tali casi, tuttavia, sono consentite distanze inferiori tra pareti non finestrate (se ciò è previsto dalle apposite norme di zona) ed a condizione che la distanza sia comunque superiore al minimo intervallo di isolamento prescritto dalla legislazione antisismica. Distanze inferiori a m.4,00 (ma mai inferiori a m.2,50) possono essere stabilite a condizione che vi sia reciproco asservimento per atto pubblico tra i fondi finitimi, di trascrizione delle servitù di pubblico passaggio a favore del Comune della striscia di pari larghezza che va dal confine del lotto con la strada a quello opposto, e che vengano adottati provvedimenti strutturali (concatenazione degli edifici, volte di protezione, ecc.) atti a garantire il rispetto della normativa antisismica.

Nel caso di edifici che formino oggetto di intervento preventivo con previsioni planovolumetriche, l'indice D_0 di cui alla norma si riferisce a pareti finestrate di edifici diversi, o di corpi di uno stesso edificio; in tal caso, comunque, possono prevedersi distanze da stabilirsi secondo i seguenti criteri:

la distanza minima D_0 non si applica per le fronti prospicienti di un medesimo corpo di fabbrica che siano prive di finestre o che abbiano solo finestre di scale;

la distanza minima D_c non si applica nel caso di fronti costituenti rientranze altimetriche o planimetriche di un medesimo corpo di fabbrica quando le rientranze stesse abbiano la profondità inferiore alla metà delle loro larghezze

nel caso in cui le fronti contigue di uno stesso edificio o di due diversi edifici formino un angolo inferiore a 90° sono consentite finestre di locali di categoria A a condizione che la normale libera davanti ad ogni finestra aperta in una delle fronti sia superiore dell'altezza della parte sovrastante dell'altra fronte (misurata a partire dalla quota di davanzale della finestra); sono comunque consentite finestre nei locali di categoria S;

volumi aggettanti (bow windows), balconi chiusi lateralmente o grigliati aggettanti dalle fronti degli edifici verso spazi pubblici o privati non devono costituire limitazione di visuale laterale per gli edifici finitimi e contigui e perciò devono distare dal confine in proiezione orizzontale almeno m. 3,00.

Per i balconi aperti tale distanza deve essere sempre superiore a m. 1,50. L'aggetto dei balconi aperti su parete prospettante verso un confine di proprietà (o un edificio) non può superare la misura di $D_c/4$ ($D_c/6$) relativo alla parete stessa.

Il parametro D_c si applica per pareti finestrate in tutti i casi di intervento diretto, in tali casi possono comunque essere ammesse distanze inferiori per pareti non finestrate di lunghezza inferiore a m. 9 (compresi gli spessori dei muri esterni).

Nelle zone in cui è consentita la comistione funzionale il volume e le superfici realizzabili in ciascun lotto ri-



ultano dall'applicazione degli indici fondiari alle superfici fondiarie a destinazione residenziale nonché alle superfici virtuali ammesse per altre destinazioni d'uso consentite. La superficie territoriale alla quale si applicano gli indici territoriali residenziali risulta dalla S_t effettiva maggiorata delle superfici virtuali consentite per ciascuna delle ulteriori destinazioni d'uso delle quali è prevista la commistione funzionale.

L'aggetto dei balconi aperti su parete prospettante verso un confine di proprietà o verso un edificio non può in nessun caso superare la misura di $D/4$ relativo alla parete stessa.

TITOLO II :Attuazione del Piano.

CAPO I - ATTUAZIONE DEL PIANO.

Art. 5 (modalità di attuazione del P.R.G.).

Il P.R.G. si attua secondo due modi:l'intervento urbanistico preventivo (I.U.P.) e l'intervento edilizio diretto (I.E.D.).

Costituiscono I.U.P.:

I piani di Recupero di cui alla Legge n°457/1978 e assimilati;

I Piani Particolareggiati;

I P.E.E.P. di cui alla Legge n°167/1962 e successive modifiche ed integrazioni (P.E.E.P.);

le lottizzazioni convenzionate, sia di iniziativa privata che pubblica (L.C.) ed (L.C.U.);

i Piani di insediamento produttivo (P.I.P.);

Costituiscono Intervento Edilizio Diretto:

La Concessione Edilizia (C.E.);

la Autorizzazione (aut.);

Le norme di zona definiscono, di volta in volta, le modalità di attuazione ammesse.

L'intervento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica è sempre ammesso; quello di iniziativa privata è possibile nelle zone e nei casi previsti dalle norme del P.R.G.

nei casi previsti dalle presenti norme, l'intervento edilizio diretto può essere integrato (o lo è necessariamente per prescrizione) da uno studio di impatto ambientale

(S.I.A.) di iniziativa privata esteso all'ambito di volta in volta prescritto.

Art.6 (intervento urbanistico preventivo, I.U.P.)

Nelle zone e nei casi in cui è obbligatorio l'intervento urbanistico preventivo, la presentazione di un progetto edilizio è subordinato alla preventiva approvazione di un progetto urbanistico esecutivo consistente in Piani di Lottizzazione (LC,LCU) o in Piani Particolareggiati (P.R., P.C., P.I., P.F.) riferiti ad almeno un ambito individuato dalle tavole di P.R.G. o da una superficie minima di intervento.

L'Intervento Urbanistico Preventivo può comunque essere allargato per comprendere completamente unità immobiliari solo parzialmente incluse nell'ambito minimo obbligatorio.

Il Piano Esecutivo deve rispettare le destinazioni di zona indicate nelle tavole del P.R.G. nonché gli indici urbanistici ed edilizi e tutte le prescrizioni previste per ciascuna zona dalle presenti norme di attuazione.

L'intervento urbanistico preventivo è obbligatorio

per interventi relativi a volumi superiori a quelli massimi ammessi per ciascuna zona, per gli interventi diretti.

Nell'ambito degli I.U.P. sono ammesse varianti al disegno di P.R.G. solo se queste non alterano in alcun modo i volumi, gli indici sia urbanistici che edilizi, i rapporti di copertura e le destinazioni a verde e se si riferiscono a zone interne distanti almeno m.20 dalla fascia perimetrale esterna della zona considerata.

Art.7 (intervento edilizio diretto I.E.D.)

Nelle zone e nei casi in cui non è richiesto l'intervento urbanistico preventivo, ma è previsto l'intervento edilizio diretto (I.E.D.), l'edificazione dei singoli lotti è consentita, previo rilascio di concessione con le modalità e con gli oneri previsti dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti.

L'intervento edilizio diretto, salvo specifiche prescrizioni, di zona, è consentito per lotti direttamente accessibili da aree pubbliche o da aree destinate alla viabilità di progetto, purchè i lotti non superino la superficie di mq.1.000 e purchè il progetto soddisfi le prescrizioni e gli indici di zona.

L'intervento Edilizio Diretto è altresì consentito nelle aree interessate, in tutto o in parte, da previsioni di uso pubblico; in tal caso, il rilascio della Concessione è subordinato alla cessione gratuita delle aree di uso pubblico eventualmente ricadenti nel lotto, nella misura e con le modalità di cui all'art.4 delle presenti norme ed alla normativa specifica di zona.

Gli interventi di ristrutturazione, di conservazio-

ne tipologica, di sostituzione edilizia e di ampliamento di edifici per i quali il I.R.S. prevede la demolizione e/o un nuovo allineamento, sono subordinati al rispetto delle specifiche prescrizioni di Piano; tali edifici, tuttavia, potranno essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo. Nei casi e nelle zone in cui è consentito l'intervento edilizio diretto, il rilascio della concessione è subordinato alla cessione delle aree di uso pubblico e citati o richiamati nel presente articolo.

Art. 8 (studio di impatto ambientale, S.I.A.)

Nelle zone e nei casi in cui è consentito l'intervento edilizio diretto, questo può essere subordinato ad uno studio di impatto ambientale (S.I.A.) dell'intervento e farsi.

Tale S.I.A. consiste in una relazione, debitamente corredata da grafici e da foto a colori, che analizza il contesto fisico-ambientale nel quale si colloca l'intervento progettato e che dimostra, ampiamente, che questo non è in contrasto con il contesto ambientale e storico.

Lo S.I.A. deve includere anche riferimenti al tipo di vegetazione ed alle coltivazioni tipiche della zona, al tipo di morfologia del sito, alla tipologia ricorrente nella zona circostante l'intervento progettato. Lo S.I.A. conterrà, altresì, indicazioni sui colori e sui materiali ricorrentemente usati, sul tipo di infissi, di coperture, sulle tecniche costruttive, sulle decorazioni; tale studio indicherà anche se i fabbricati circostanti quello oggetto della concessione o dell'au-

...azione sono dotati di spazi di uso comune e, qualora
l'intervento progettato riguardi fabbricati già esistenti,
in quale modo questi vengono interessati.

S.I.A. indicherà, altresì, in che misura ed in che modo
il progetto altera e/o interessa gli elementi innanzi detti,
e tiene conto dei valori preesistenti, come li recupera
e come li modifica.

S.I.A. è richiesto, nei modi e per l'estensione prevista
dalle presenti norme, anche per interventi su edifici esi-
stenti qualora si tratti di interventi di manutenzione (or-
dinaria e straordinaria) o di interventi di consolidamento e
restauro conservativo nelle zone A₁ definite dal P.R.G.
In assenza di specifiche indicazioni dei Piani Particolareg-
giati che diano precise indicazioni sulle caratteristiche
strutturali e decorative degli edifici esistenti.

S.I.A. va riscontrato, in ogni suo punto, dalla Commissio-
ne Edilizia.

Quando tale studio è richiesto dalle Norme di Zona o dalla
Commissione Edilizia, è da considerare documento e condizio-
ne essenziale e propedeutico al rilascio della concessione o
all'autorizzazione edilizia; pertanto, tutte le concessioni
e le autorizzazioni ottenute in base a S.I.A. non veritiero
in assenza di tale studio sono da considerare, ai fini
della vigente legislazione sull'abusivismo edilizio, come
illecite. Le opere eventualmente realizzate, di qualsiasi enti-
tà e natura, sono da considerarsi totalmente difformi dalle
norme che disciplinano il regime urbanistico dell'immobile
a cui insistono.

I Piani Particolareggiati possono prevedere una diversa
formulazione di S.I.A.

1.9 (accorpamento e asservimento)

Indipendentemente dalle modalità di attuazione, la superficie minima di intervento fissata dalle presenti norme può essere costituita anche da aree non contigue ma intestate allo stesso proprietario (accorpamento) o da aree intestate a più proprietari (asservimento). In tale ultimo caso la concessione sarà subordinata, tra i proprietari interessati, di apposita convenzione da trascrivere alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, o alla richiesta congiunta di tutti i proprietari interessati.

Nelle zone residenziali e nei borghi agricoli di completamento, l'accorpamento e l'asservimento sono consentiti a condizione che, salvo diverse disposizioni contenute nelle presenti norme, i fondi interessati siano disciplinati dalla medesima normativa e distino tra loro meno di m.150.

In zona agricola i fondi asserviti concorrono all'utilizzabilità globale nella misura, nella qualità e nella modalità riconosciuta ai singoli fondi e/o proprietari.

In ogni caso, l'accorpamento e/o l'asservimento di più superfici sono consentiti a condizione che per tutte le aree accorpate e/o asservite venga trascritto, presso la competente conservatoria immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune e che le stesse siano evidenziate in apposite mappe catastali tenute in pubblica visione presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Se l'accorpamento o l'asservimento concernono aree ricadenti in Comuni diversi, la procedura di asservimento o di accorpamento va eseguita per ogni Comune interessa

l'assegnazione degli indici I_f e I_t , U_f e U_t corrispondenti ad una determinata superficie esclude ogni richiesta successiva di altre concessioni a edificare sulla superficie sul caso di ricostruzione, indipendentemente da ogni frazionamento o passaggio di proprietà.

La disposizione di cui al precedente comma va osservata in ogni caso e non solo per l'accorpamento e per l'asservimen-

to. Le successive richieste successive relative ad area già intestata da concessione o da autorizzazione solo nel caso in cui le norme che ne disciplinano l'uso vengono modificate o la concessione e l'autorizzazione originarie non avessero esaurito le potenzialità conferite all'area del P.R.G.

Art. 10 (destinazione d'uso)

La destinazione d'uso delle aree e dei manufatti deve essere sempre indicata sia nei progetti di intervento edilizio diretto sia in quelli di intervento Urbanistico Preventivo.

La destinazione d'uso deve essere indicata con esclusivo riferimento alle definizioni di cui al Regolamento Edilizio, alle specificazioni di cui alle tabelle parametriche regionali per la determinazione degli oneri di urbanizzazione, nonché in base alle prescrizioni degli articoli precedenti ed alle norme vigenti per ciascuna zona.

Qualunque cambiamento alla destinazione d'uso è subordinato all'autorizzazione della relativa variante da parte del Comune. In caso di variazione di uso non

19

autorizzata si applicano le sanzioni previste dal Regolamento
utilizio e dalla legislazione vigente.

La concessione funzionale comprendente superfici e/o volumi
di uso pubblico va trascritta nelle forme di legge a favore
del Comune.

Art. II (ubicazione degli interventi)

Qualora un fondo sia interessato da due o da più nor-
me di zona, l'entità e la qualità globale dell'intervento
sono dati dalla sommatoria di quelli risultanti
dall'applicazione degli indici specifici di zona a
ciascuna delle porzioni a differente disciplina; l'intervento
così definito, poi, può essere ubicato dovunque nel fondo a
condizione che siano rispettate le destinazioni d'uso, le
distanze e le altezze prescritte nella zona nella quale ricade.

Art. I2 (utilizzazione degli indici)

L'utilizzazione degli indici I_t, U_t, I_f, U_f e corrispondenti ad una determinata superficie (S_t, S_f) esclude ogni richiesta successiva di altre concessioni a edificare sulla superficie, salvo il caso di ricostruzione, indipendentemente da ogni frazionamento e da qualsiasi passaggio di proprietà. Tali superfici devono essere vincolate in tal senso trascrivendo il vincolo nei modi e nelle forme di legge.

II : Zone residenziali:

Art. 13 Zone residenziali

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza. Da esse sono esclusi depositi o magazzini di merce all'ingrosso, istituti di pena, depositi di materiale infiammabile, laboratori aventi macchinari che producono rumori o odori molesti, stalle, porcilaie, pollai (questi ultimi se connessi ad attività assimilabili ad industrie), ogni altra attività che risulti in contrasto con l'attività residenziale.

In particolare nelle zone definite "A" sono ammessi laboratori e botteghe artigianali per la produzione di manufatti tradizionali d'uso comune, purchè non rumorosi e non inquinanti e purchè la loro sistemazione sia disciplinata in sede di Piano Urbanistico esecutivo.

Gli edifici già esistenti nelle zone residenziali ed aventi le destinazioni d'uso escluse dalle Norme di Attuazione potranno essere mantenuti purchè sufficientemente adeguati ma, se demoliti, potranno essere sostituiti solo con costruzioni aventi caratteristiche e destinazioni d'uso compatibili con la normativa di zona.

Nelle zone residenziali sono ammesse stazioni di servizio o di riparazione per autoveicoli purchè sia garantita una superficie di parcheggio privato pari ad almeno quattro volte la superficie utile dell'officina e purchè i locali siano dotati di ambienti condizionati acusticamente per le riparazioni che implicino la produzione di rumori molesti e nei quali l'esito sonoro sia contenuto entro i 60 decibel. Per le officine vanno definite tutte le misure di sicurezza e di igiene atte a salvaguardare l'am-

ambiente circostante da eventuali pericoli ed inquinamenti.
Per le officine di nuovo impianto da installare nelle zone residenziali è richiesta una relazione firmata da un tecnico o da un perito abilitato che chiarisca quali sono le usanze, pubbliche o private, impegnate nella lavorazione dell'officina.

Nelle zone residenziali sono esclusi ospedali e case di cura ed uffici pubblici direzionali, a meno che questi non siano localizzati nelle estreme zone periferiche e dispongano di ampie fasce di salvaguardia, (dell'ampiezza di almeno 50 m.) da destinare a verde, a contatto delle residenze.
Le zone residenziali si dividono in:

- Zona "A_n" di interesse storico ambientale corrispondenti alle zone A del D.L. n°1444 del 2.4.1968;
- Zona "B_n" di saturazione e di completamento, corrispondenti alle zone B del citato D.L.;
- Zona "C_n" di completamento, di espansione ed a rotazione d'uso, corrispondenti alle zone C del citato D.L.

14 (zone di interesse storico ambientale) Terra Murata A_I
La destinazione d'uso in tale zona è quella prevista dall'art.13 delle presenti norme di attuazione.
Il P.R.G. si attua attraverso l'I.U.P. (Piano di Recupero e/o Piano Particolareggiato) e attraverso lo S.I.A. (obbligatorio per interventi di manutenzione straordinaria, ordinaria o di adeguamento tecnologico e funzionale in assenza di P.P.A.).
Nella zona A_I si applicano le seguenti norme:

- Le aree libere, comprese quelle di sedime, sono inedificabili salvo quelle per uso pubblico classificate dal P.R.G. come zone per attrezzature di interesse locale o generale e fatte salve le aree espressamente indicate dai Piani Esecutivi, e/o dai Piani di recupero di cui alle Leggi nn°457/78 e 219/81, e purchè accessibili da spazi pubblici.
- a) Per gli edifici classificati monumentali e vincolati ai sensi della Legge n°1089/1939 possono essere effettuate esclusivamente operazioni di restauro conservativo e/o di consolidamento con le modalità eventualmente previste nel decreto di vincolo o predisposte dall'organo preposto alla tutela. Le operazioni su detti edifici vanno preventivamente autorizzate dalla competente Soprintendenza.
- b) Per gli edifici esistenti, non vincolati ai sensi della Legge n°1089/1939, si possono effettuare esclusivamente operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere di risanamento conservativo e di consolidamento purchè non si alterino la tipologia e la tecnica costruttiva, non si alterino i caratteri storico-artistici dell'edificio e purchè la necessaria concessione o autorizzazione sia accompagnato dallo S.I.A. esteso per almeno m. 100 intorno all'immobile oggetto dell'intervento. Il progetto deve, altresì, prevedere la conservazione degli elementi caratteristici dell'edificio e della zona. Se durante l'esecuzione dei lavori dovessero venire alla luce elementi storico-artistici importanti per la storia dell'immobile questi possono essere convenientemente lasciati a vista ed integrati con le strutture dell'immobile.
- c) Qualora non sia possibile realizzare all'interno del volume preesistente locali di servizio ed accessori indispensabili all'igiene dell'abitazione, è ammesso realizzare un lieve incremento di volume secondo la seguente

della osservando un massimo di mc. 30,00 per ogni unità abi

tiva:

Incremento del 30% per volumi preesistenti fino a 100 mc.;

Incremento del 15% per volumi preesistenti fino a 200 mc.;

Incremento del 5% per volumi preesistenti fino a 500 mc. e

altri, con un massimo, comunque, di mc. 30.

gli ampliamenti volumetrici, ammessi solo se è inconfuta-
lmente provato (anche con elaborati grafici) che è impos-
sibile ricercare altra soluzione, potranno essere destinati
esclusivamente al soddisfacimento delle esigenze connesse
sistemazioni igieniche e tecniche (locali di servizio per
bagni e cucine, accessori vari, scale di collegamento, lo-
cali per impianti tecnologici) e da realizzare salvaguardan-
do i diritti dei terzi nonché i significati ambientali e
storici esistenti, essi devono avvenire non sul fronte stradale
e possono essere realizzati in spazi prospicienti i cortili
esistenti purchè non siano visibili da spazi pubblici. Tali
ampliamenti possono essere realizzati anche mediante corpi
prospicienti purchè non siano visibili da spazi pubblici e ri-
spettino le seguenti norme:

lunghezza non superiore a quella dell'edificio esistente,

altezza non superiore a quella dell'edificio esistente;

distanza dai confini m. 3,00 minima e regolata comunque dalla

visuale libera oppure in aderenza (realizzando i necessari

giunti previsti dalla normativa sismica vigente) se l'im-

mobile oggetto dell'ampliamento igienico-tecnologico è in

aderenza con altri circonvicini, anche in questo caso la

realizzazione deve comunque essere regolata dalla visuale

libera.

Nell'esecuzione degli interventi devono, inoltre, osservarsi
le seguenti disposizioni: scale esterne, loggiati, balconi,

finestre, portoni, porte e sporti devono, in ogni caso, essere mantenuti. Qualora per motivi statici o di pubblica incolumità si renda necessaria la loro demolizione, è obbligatoria la ricostruzione degli elementi demoliti con dimensioni, forma, materiali e finiture preesistenti da documentare con ampia testimonianza fotografica a colori ed accurato rilievo grafico. Per gli interventi sulle facciate, sulle aperture, sulle coperture ecc. valgono le indicazioni date dal Regolamento Edilizio (allegato al P.M.G.) al capitolo VII (interventi in zone di valore ambientale ed architettonico), nonché le ulteriori indicazioni fornite dai Piani Esecutivi.

Sono vietati gli interventi sulle alberature di medio e di alto fusto che non siano di mantenimento.

E' altresì vietato asportare cippi di valore storico prospicienti su spazi pubblici o comunque da questi visibili.

E) Nella elaborazione dello strumento urbanistico di attuazione (P.R. o P.P.A.) che disciplinerà l'edificazione all'interno della zona A₁, bisognerà attenersi alle seguenti norme generali:

-sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti nel Regolamento edilizio con l'aggiunta di eventuali differenziazioni da specificare mediante apposita normativa nel Piano Esecutivo tenendo conto delle operazioni fattibili ai sensi dell'art.31 della Legge n°457/1978 (e della Legge n°219/1981 qualora si tratti di Piani Esecutivi redatti ai sensi di detta Legge).

Qualora le previsioni del Piano Esecutivo consentano trasformazioni per singoli edifici non monumentali mediante ampliamenti o sostituzioni, queste non devono alterare i rapporti col preesistente, la disposizione planimetrica deve

re indicata dal P.P., le rifiniture devono armonizzar
con quelle degli edifici circostanti, non deve essere
arato il rapporto tra il costruito ed il verde anche
vato. La copertura e le rifiniture saranno indicate dai

casì di cui al precedente capoverso, lo strumento urba-
nico esecutivo rispetterà le seguenti norme (anche in
tà dell'applicazione della normativa vigente in materia
nistica):

non superiore a quello preesistente computato senza
tener conto delle sovrastrutture di epoca recente e
senza alcun valore storico-artistico, tale indice non
potrà mai, comunque, superare i 4,50 mc./mq.;

non superiore a quella preesistente senza tener conto
delle superfetazioni di cui alla voce precedente fat-
te salve diverse indicazioni fornite dai Piani Parti-
colareggiati;

non inferiori a quelle preesistenti computate senza
tener conto di costruzioni aggiuntive prive di valore
storico-artistico, la D_e va comunque regolata dalla V.L.
Indicazioni dettagliate circa le coperture e le rifi-
niture saranno indicate dal P.P.;

0,3,00 minima e regolata comunque dalla V.L. oltre che
dalle disposizioni vigenti in materia di costruzioni
in zone sismiche, oppure costruzione in aderenza (rea-
lizzando i necessari giunti tecnici previsti dalla nor-
mativa sismica vigente) se il P.P. lo prevede.

La D_c va inoltre regolata dalla V.L.

= 0,25

rapporto di copertura = al massimo quello del precedente e-
dificio;

esistenza funzionale = consentita per le superfici di

uso pubblico e nella misura indicata dai P.P.A. .

S_m = come indicata nelle tavole e nelle norme dei P.P.;

Spazi Interni: senza alterare i rapporti col preesistente.

A seguito di I.U.P. è consentita la realizzazione di strutture a servizio della collettività purchè abbiano carattere precario e siano localizzate in aree libere alla data di adozione del Piano o su aree derivanti da demolizioni espressamente indicate dai P.P.A..

L'edificazione di nuove aree eventualmente contemplata dai P.P. può essere prevista solo se il lotto è direttamente accessibile da spazi pubblici (in quanto è vietata l'apertura di nuove strade) e se il lotto stesso non derivi dal frazionamento di proprietà sulla quale insiste un edificio con I_f superiore a mc.4,50 mc./mq., nel qual caso la superficie scoperta è da intendersi inedificabile ai sensi dell'articolo 12 delle presenti norme di attuazione.

- Sono fatte salve disposizioni dei P.P.A. riguardanti diversi parametri o indici qualora questi riguardino edifici eventualmente da demolire e sostituire in virtù dell'applicazione di Norme di Leggi emanate in conseguenza di eventi calamitosi purchè vengano rispettate le superfici ed i volumi massimi realizzabili previsti dalle specifiche Leggi sempre che le richieste siano pervenute nei modi e nei termini previsti.

- Sono fatte salve particolari disposizioni dei Piani Particolareggiati.

- per la zona A_1 vale quanto detto a proposito dell'utilizzazione di indici sullo stesso lotto.

art. I/A (Aree di interesse storico-artistico, A₂-A₃-A₄-A₅-A₆).

La destinazione d'uso per tali zone è la medesima prevista all'articolo precedente delle presenti Norme di attuazione.

In tali zone il P.R.G. si attua mediante I.U.F. e con le stesse norme dettate per la zona A_I con le sole seguenti variazioni:

- Il punto D) del precedente articolo viene sostituito nelle sole voci:
 - il volume realizzabile per accessori indispensabili all'igiene dell'abitazione (realizzabili comunque in conseguenza di situazioni già prospettate per la zona A_I) è stabilito nel massimo di mc.40,00 così prevedibili in relazione alle dimensioni delle unità abitative:
 - incremento del 40% per volumi preesistenti fino a mc.100,00;
 - incremento del 15% per volumi preesistenti fino a mc.200;
 - incremento dell'8% per volumi preesistenti fino a mc.500 e più.

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite al punto D) del precedente articolo.

- Il punto E dell'articolo precedente resta invariato per quanto attiene gli interventi sugli edifici esistenti o di sostituzione dei precedenti sempre che tale operazione sia prevista dai P.F.A. tenendo conto delle operazioni fattibili ai sensi dell'art.31 della Legge n°457/1978 e della Legge n°219/1981 quest'ultima qualora i P.P. vengano redatti per otte-

perare a detta Legge.

Ferme restando le disposizioni che regolano l'edificabilità dei lotti o la sostituzione edilizia prospettata al punto B) del precedente articolo, il Piano Particolareggiato si atterrà alle seguenti disposizioni:

I_f = non superiore a mc./mq. 4,00 in caso di nuove costruzioni e non superiore all'indice preesistente, con un massimo comunque non superiore a 4,00 mc./mq., in caso di ricostruzione. In tale ultima evenienza, l'indice I_f attuale è da computare senza tener conto delle superfetazioni e delle sovrastrutture senza valore storico-artistico per l'immobile e per la zona.

H = non superiore a quella dei fabbricati vicini, in caso di nuova edificazione e non superiore alla preesistente, calcolata senza tener conto delle sovrastrutture e delle superfetazioni, in caso di ricostruzione.

Rapporto di copertura = come indicato dal P.P.A. ed al massimo come quello del precedente edificio, in caso di ricostruzione e massimo $I/2$ in caso di nuova edificazione.

S_m = come indicato dal P.P.A. e comunque non inferiore a mq. 500;

V = come indicato dal P.P. e comunque, in caso di ricostruzione, come il volume precedente, al massimo, computato sempre senza tener conto delle sovrastrutture dette ai punti precedenti.

$V_1 = 0,25.$

L'edificazione di nuove aree eventualmente ammessa dal P.P. può essere prevista solo se il lotto è già accessibile da

pubblici, (fermo restando il divieto di aprire strade
al precedente articolo) e sempre che il lotto stesso
derivi dal frazionamento, di proprietà sulla quale in-
già un edificio che abbia un indice di fabbricabilità
superficaria uguale o superiore a 4,00 mc./mq., nel qual caso
la superficie scoperta è da considerare in edificabile ai
termini dell'art. 12 delle presenti norme di attuazione.
Restano fermi tutti gli altri punti e tutte le altre dispo-
sizioni del precedente articolo, qui non espressamente richia-
mate, con la sola differenza di dover considerare, eventual-
mente, gli indici ed i parametri specifici delle zone A_2-A_6 .

15/ (Zone parzialmente edificate da saturare, e/o da ristrutturare, B)

La destinazione d'uso di tali zone è quella prevista all'art. 13 delle presenti norme. Sono consentiti tutti i tipi di intervento edilizio.

E' ammessa la realizzazione di costruzioni in aderenza.

In tali zone il P.R.G. si attua sia mediante I.E.D. che mediante I.U.P. applicando i seguenti indici:

in caso di I.U.P. (per nuove costruzioni o ampliamenti)

$S_m = 2000$ mq. oppure quella comprendente i lotti oggetto dell'intervento nonché tutti quelli con tali lotti confinanti;

$$I_f = 2,00 \text{ mc./mq.}$$

$$Q = 0,6 \text{ mq./mq.};$$

$$D_e = H_f \text{ con un minimo di m. } 6,00;$$

$$D_c = H_f / 2 \text{ almeno e con un minimo di m. } 3,00;$$

$$H = \text{m. } 10,00;$$

$$U_f = 1,0 \text{ mq./mc.}$$

SI= consentiti tutti i tipi;

$$VL = 0,3$$

parcheggi inerenti la costruzione secondo la tabella A.

(per ristrutturazioni o sostituzioni edilizie)

H = pari a quella del precedente edificio con possibilità di un aumento del 10% se l'edificio da realizzare non supera l'altezza di quelli circostanti;

V = pari a quello preesistente e, qualora il volu-

preesistente sia inferiore a quello ammesso nella zona, concesso raggiungere il volume ammesso in zona purchè rispettino gli altri parametri urbanistici e dimensiona-

- pari a quella preesistente purchè vengano salvaguardate le prescrizioni della normativa sismica vigente;
- pari a quello preesistente;
- consentiti tutti i tipi;

In seguito di I.E.D. si applicano i seguenti indici e parametri: (per nuove costruzioni o ampliamenti)

- = 500 mq.;
- = 1,50
- = 0,4 mq./mq.;
- = H_f con un minimo di m.6,00
- = H_f / c con un minimo di m.3,00;
- = m.10,00;
- = consentiti tutti i tipi;
- = 0,5;

spazi per parcheggi inerenti la costruzione come è riportato nella tabella A;

(in caso di ristrutturazioni o di sostituzioni edilizie)

- = pari a quella preesistente;
- = pari a quello preesistente;
- = pari a quella preesistente purchè si rispettino le prescrizioni della normativa sismica vigente;
- = pari a quella preesistente;
- = consentiti tutti i tipi;

spazi per parcheggi come è riportato nella tabella A.

Art. 16 (zone parzialmente edificate da completare, C_I)

La destinazione d'uso di tali zone è la stessa indicata all'art. 13 delle presenti norme di attuazione.

In tali zone il P.R.G. si attua mediante I.U.P. e mediante I.E.D.. Quest'ultimo è ammesso laddove esistono infrastrutture e strade ed in caso di realizzazione di attrezzature.

Il P.R.G. si attua mediante i seguenti indici e parametri:

$S_m = \text{mq. } 4.000$ in caso di I.U.P. e $\text{mq. } 500$ in caso di I.E.D.;

$I_f = 1,5 \text{ mc./mq.};$

$Q = 0,5 \text{ mq./mq.};$

$D_e = H$ con un minimo di $\text{m. } 10,00$ per gli interventi diretti o sul perimetro dell'I.U.P., di $\text{m. } 6,00$ per (oda) pareti non finestrate o all'interno dell'ambito dell'I.U.P.;

$D_c = 0,5H$, con un minimo di $\text{m. } 5,00$ per interventi diretti o sul perimetro esterno dell'I.U.P., di $\text{m. } 3,00$ per (oda) pareti non finestrate e all'interno dell'I.U.P.);

$H = 10,50;$

$V = 3000 \text{ mc.}$ per gli I.E.D., volumi superiori sono consentiti solo a seguito di I.U.P.

$S_I = 0,05 \text{ mc.; Mq}$ così suddivisi:

per parcheggi	$\text{mq. } 0,02$
per verde primario	$\text{mq. } 0,03$

$S_2 = 0,15$ così suddivisi

per l'istruzione	$\text{mq. } 0,05$
per verde a parco e sport	$\text{mq. } 0,07$
per attrezzature	$\text{mq. } 0,03$

$SI =$ consentiti ampio cortile (AC), cortile (C) e patio (P); parcheggi inerenti la costruzione secondo la tabella A.

In caso di I.U.P. la quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria e degli allacciamenti ai pubblici servizi sarà determinata sulla base delle disposizioni delle presenti norme di attuazione e della legislazione vigente in materia.

nei casi di I.E.D. Gli oneri di urbanizzazione saranno determinati con le modalità e nella misura prevista dalle presenti norme di attuazione e della legislazione vigente in materia.

Art. 17 (zone parzialmente edificate da completare, C₂)

La destinazione d'uso per tali zone è la stessa prevista all'art. 13 delle presenti norme di attuazione.

In tali zone valgono le stesse disposizioni, gli stessi parametri previsti all'art. 17 delle presenti norme con le

sole seguenti modifiche :

$$I^F = 1,2 \text{ mc./mq.};$$

$$S^m = \text{mq. } 5.000 \text{ in caso di I.U.F. e pari a mq. } 600 \text{ in caso di I.E.D.};$$

Restano invariate tutte le altre disposizioni di cui al

precedente articolo 16 delle presenti Norme di Attuazione.

Art. 18 (zone di espansione residenziale integrata, C₃)

La destinazione d'uso per tali zone è la stessa prevista all'art. 13 delle presenti norme di attuazione.

In tali zone il P.R.G. si attua mediante I.U.F. salvo

il caso di lotti già accessibili da strade o da spazi pubblici ed in caso di realizzazione di attrezzature

pubbliche.

Gli indici da applicare in tali zone sono i seguenti:

$$S^m = \text{mq. } 6.000 \text{ in caso di I.U.F. e pari a mq. } 600 \text{ in caso di I.E.D.};$$

$$I^F = 1,5 \text{ mc./mq. in caso di I.E.D. e pari a } 2,00 \text{ mc./mq. in caso di I.U.F.};$$

In caso di I.U.F.:

$$Q = 0,50 \text{ mc./mq.};$$
$$I^F = 14000 \text{ mc./ha.};$$

D^e = con un minimo di m. 10,00 per gli interventi diretti

o sul perimetro dell'I.U.F., di m. 5,00 per (o da)

pareti non finestrate o all'interno dell'ambito del-

I.U.F.;

0,5 H con un minimo di m. 5,00 per gli interventi diretti o sul perimetro dell'I.U.P., di m. 3,00 per (o da) pareti non finestrate o all'interno dell'ambito dell'I.U.P.;

$E = m. 10,50$

$S_1 = 0,08$ mq./mq. così divisi:

per parcheggi 0,04 mq.
per verde primario 0,04 mq.

$S_2 = 0,22$ mq./mq. così suddivisi:

per l'istruzione 0,06 mq.;
per verde a parco e sport 0,12 mq.;
per attrezzature 0,04 mq.;

Parcheggi inerenti la costruzione secondo la tabella A;

I proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative all'Urbanizzazione primaria e le aree relative all'Urbanizzazione secondaria nella quantità prevista ($S_1 + S_2$) o asservite le superfici virtuali utilizzate.

La quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o degli allacciamenti ai pubblici servizi è determinata come agli articoli specifici delle presenti norme e dalla legislazione vigente. E' ammessa la commistione funzionale con le destinazioni di uso pubblico e per una superficie virtuale massima così distinta:

per l'istruzione P_1	$SV = 0,06$ ST
per attrezzature comuni P_2	$SV = 0,04$ ST
per verde primario P_3	$SV = 0,04$ ST
per parcheggi P_5	$SV = 0,04$ ST
per viabilità G_1	$SV = 0,10$ ST

E' ammesso l'I.E.D. anche per i fondi interessati da previsioni di uso pubblico (P, G_1, P) a condizione che l'area di uso pubblico venga ceduta al Comune e che sia organicamente e concretamente utilizzabile per l'uso previsto dal P.R.G.

In tale caso l'area ceduta costituisce SV che integra la S_f di cui fa parte.

La destinazione d'uso di tali zone è la stessa di cui al precedente art. 13 delle presenti norme di attuazione.

In tali zone il P.R.G. si attua mediante I.U.P. salvo il caso di lotti direttamente accessibili da vie e da spazi pubblici e nel caso di realizzazione di attrezzature pubbliche.

Gli indici da applicare in tali zone sono i seguenti:

$S_m =$ mq. 6000 in caso di I.U.P. e pari a mq. 650 in caso di I.E.D.;

$I_f = 1,00$ mq./mq.

$I_t = 4800$ mc./ha.

$Q = 0,4$ mq./mq.;

$H = 8,00$ m.;

$D_e =$ con un minimo di m. 10,00 per gli interventi diretti e sul perimetro esterno dell'I.U.P., di m. 6,00 per (o da) pareti non finestrate o all'interno dell'I.U.P..

$D_c =$ con un minimo di m. 5,00 per gli interventi diretti o sul perimetro dell'I.U.P., pari a m. 3,50 per (oda) pareti non finestrate all'interno dell'I.U.P.,

SI= consentiti ampio cortile (AC° e patio (P));

Parcheggi inerenti la costruzione secondo la tabella A;

$S_1 = 0,08$ mq./mq. così suddivisi:

per parcheggi	0,04 mq.
per verde primario	0,04 mq.

$S_2 = 0,12$ così suddivisi:

per l'istruzione	0,04 mq.;
per verde a parco e sport	0,06 mq.
per attrezzature	0,02 mq.

In caso di I.U.P. la quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria e degli allacciamenti ai pubblici servizi è determinata sulla base delle presenti norme e della legislazione vigente in materia e sulla base delle quantità previste ($S_1 + S_2$).

Art. 19 bis: (zone per l'edilizia economica e popolare, I67)

La destinazione d'uso di tali zone è la stessa prevista all'articolo 13 delle presenti Norme di Attuazione.

In tale zona l'edificabilità è subordinata al P.E.E.P., gli indici ed i parametri sono i seguenti:

$$I_f = 2,5 \text{ mc./mq.}$$

$$I_t =$$

$$Q = 0,6 \text{ mq./mq.};$$

$$H = \text{m. } 14,00$$

D_c e D_e come ai precedenti articoli 18 e 19 delle presenti norme di attuazione;

S_1 ed S_2 come al precedente articolo 18 delle presenti norme.

Sono fatte salve le disposizioni previste dalla vigente legislazione specifica.

Art. 20 (Zone per residenza a rotazione d'uso, C₅).

In tali zone sono ammesse:

residenze a rotazione d'uso quali alberghi, pensioni, locande; residenze non a rotazione d'uso quali locali per attività ricreative, ristoranti, bar, discoteche e simili, negozi ed altre strutture per la distribuzione di merci al minuto.

In tali zone il P.R.G. si attua mediante I.U.P. applicando i seguenti indici:

$$S_m = 5.000;$$

$$I_t = 5.000 \text{ mc./ha.};$$

$I_f = 0,8 \text{ mc./mq.}$ per le abitazioni, $2,0 \text{ mc./mq.}$ per le altre destinazioni d'uso;

III: ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 21 (Zone per insediamenti industriali, D)

Le zone industriali sono destinate ad edifici e ad attrezzature per attività industriali. In tali zone è inoltre consentita l'installazione di depositi, di rimesse, di silos, di edifici e di attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti della industria, uffici e mostre connessi all'attività produttiva industriale nonché l'edificazione delle abitazioni per il titolare o per il personale addetto alla sorveglianza ed alla manutenzione degli impianti con il limite di un alloggio di S_u max. di mq. 170 per ciascuna azienda. In queste zone sono vietati gli insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere e natura. Non sono consentiti, in ogni caso, gli scarichi in fognature o in canali senza la preventiva depurazione secondo le disposizioni impartite sia nel regolamento edilizio che di volta in volta dall'Ufficio Sanitario (in mancanza dall'Ufficiale Sanitario) in relazione alla composizione chimica ed organica delle acque stesse tenuto conto delle Leggi e dei Regolamenti igienici vigenti. Le zone per insediamenti industriali si suddividono in: zone industriali di completamento, di espansione, zone miste di artigianato e abitazione.

Art. 22 (Zone industriali di completamento, D₁).

La destinazione d'uso di tali zone è quella prevista al precedente articolo delle presenti norme di attuazione.

tali zone il P.R.G. si attua attraverso I.E.D. applicando
 seguenti indici:

S_m = quella esistente alla data di adozione del P.R.G. purchè
 sia di almeno mc. 2.000;

Q = 0,45 mc./mq.;

H_f = H_f , con un minimo di almeno m. 10,00;

H_f = $H_f/2$, con un minimo di m. 5,00;

S_I = almeno 0,05 mc. di Superficie fondiaria da destinare a
 parcheggio di urbanizzazione primaria;

Parcheggi inerenti alla costruzione secondo la tabella A;

I proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative alla
 urbanizzazione primaria.

La quota parte delle opere di urbanizzazione, primaria e se-
 condaria, o degli allacciamenti ai pubblici servizi, è deter-
 minata come all'art.7 ed all'articolo relativo agli oneri di
 urbanizzazione delle presenti norme di attuazione sulla base
 delle quantità previste ($S_I + S_2$) e dovrà essere ceduta dai
 proprietari.

Art.23 (Zone industriali di espansione, D_2)

La destinazione d'uso di tali zone è la stessa previ-
 sta nel precedente articolo delle presenti norme.

Il Piano si attua mediante I.U.I., salvo il caso di

→ lotti direttamente accessibili da vie pubbliche (in
 tal caso sono da tener presenti anche le disposizio-
 ni di cui alla Legge Regionale n°14 del 20 marzo 1982
 applicando i seguenti indici:

S_m = 20.000 mq. per I.U.F. e con il limite di mc. 2.000
 per gli interventi diretti e per i singoli lotti.

U_t = 4.5000 mc./Ha;

Q = 0,20 mc./mq.;

I_f = 2,00 mc./mq.;

parcheggi : secondo la tabella A;

$D_e = H_f$ con un minimo di m.20,00;

$U_f = H_f/2$ con un minimo di m.10,00;

$I_f = 0,05$ mq./mq. di S_t da destinare a parcheggio di urbanizzazione primaria;

$I_f = 0,10$ mq./mq. di S_t così suddivisi:

per zone a parco e sport

0,06 mq./mq.;

per zone per attrezzature

0,04 mq./mq.

In caso di I.U.P. la quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o degli allacciamenti ai pubblici servizi è determinata come agli artt. 7 e relativo agli oneri di Urbanizzazione delle presenti norme sulla base delle quantità previste ($S_1 + S_2$) e dovrà essere ceduta al Comune dai proprietari. Fino all'adozione del Piano Urbanistico Preventivo, in tali zone sono comunque consentite le costruzioni inerenti le attività agricole (E) con la normativa specificata negli articoli riguardanti le predette zone agricole stesse.

Art.24 (Zone miste per artigianato e per abitazione, D_3)

In tali zone sono consentiti edifici destinati ad officine artigiane, a magazzini e ad esposizioni. Sono altresì consentite abitazioni per il titolare o per il personale di custodia, con un massimo di mq.170 di S_u massimi per ciascuna azienda.

Il Piano si attua mediante I.U.P. o mediante I.E.D., qualora il lotto sia accessibile direttamente da spazi pubblici, applicando i seguenti indici:

$S_m =$ mq.10.000 per I.U.P. e mq.1000 per i singoli lotti in caso di I.E.D.;

$U_f = 0,70$ mq./mq.;

$I_f = 0,4$ mq./mq.;

$D_e = H_f$ con un minimo di m.10,00;

$I_f = 2,00$ mc./mq.;

$H_f/2$ con un minimo di m.5,00;

0,05 mc./mq. di S_t da destinare a parcheggio di urbanizzazione primaria;

0,12 mc./mq. di S_t così suddivisi:

per zone a parco e sport	0,08 mc./mq.;
per zone per attrezzature	0,04 mc./mq..

Le consentiti tutti i tipi.

Parcheggi inerenti la costruzione: secondo la tabella A.

In caso di I.U.P. la quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o degli allacciamenti ai pubblici servizi è determinata come ai precedenti articoli delle presenti norme e, al pari, dovrà essere ceduta dai proprietari.

Art.25 (classificazione delle industrie insalubri il cui insediamento, ai sensi dell'art.26 delle presenti norme, è vietato nelle zone D_i)

Per la classificazione delle industrie insalubri si fa riferimento al D.M. 23 dicembre 1976 ed in particolare all'art.2..

Art. 26 (Zone di uso agricolo, E)

Le zone agricole sono destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole dirette e connesse con l'agricoltura.

F pertanto, la concessione ad edificare volumi abitativi può essere rilasciata esclusivamente a:

- proprietari coltivatori diretti,
- proprietari conduttori in economia,
- proprietari concedenti,
- affittuari o mezzadri, aventi diritto « sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere, considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della Legge 9.5.1975 n°153.

- Per le necessità abitative degli aventi diritto di cui al precedente comma è consentito l'accorpamento di lotti di terreno non contigui a condizione che i volumi da realizzare non superino in nessun caso i 1.000 mc., che su tutte le aree asservite venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune (tale vincolo resta efficace anche in caso di frazionamento della proprietà o di passaggio ereditario o a questo assimilato) e che le stesse aree siano evidenziate su apposite mappe catastali tenute in pubblica visione presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Per le aziende che insistono unitariamente su Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi in uno solo dei Comuni a condizione che la procedura

di asservimento e la relativa pubblicazione siano eseguite in tutti i Comuni interessati.

Le zone agricole si dividono in:

- zone agricole boschive, (E_b);
- zone agricole normali, (E_n);
- zone agricole pregiate, (E_p);
- zone agricole di completamento, (E_c);
- zone agricole di riserva degli abitati, (E_r).

NOTA: per la classificazione delle zone agricole occorre fare riferimento all'elaborato grafico relativo all'uso agricolo del suolo allegato alle tavole di piano).

Gli interventi ammessi nelle zone agricole sono definiti dalle norme specifiche di ciascuna zona e sono così classificati:

1. Costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura e cioè: abitazioni, accessori rurali quali: stalle, porcili, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole, locali per lavorazioni di prodotti agricoli. Sono considerati accessori a servizio diretto del fondo agricolo i locali, per il ricovero di animali, che non superino i parametri sottoelencati o il volume globale di 500 mc.:

-bovini ed equini di pianura	120 mc./ha
- " " " " montagna	100 mc./ha
-suini per uso familiare	50 mc.
-polli ed altri pennuti per uso familiare,	
animali da pelliccia	45 mc.
-ovini	30 mc.

2. Costruzioni adibite alla conservazione ed alla trasformazione di prodotti agricoli, annesse alle aziende agricole

lavorano prevalentemente prodotti propri, ovvero svolte
 sociale; costruzioni adibite all'esercizio di macchine a-
 agricole.

Allevamenti zootecnici industriali: sono considerati alle-
 vamenti zootecnici industriali tutti quei locali per ri-
 covero di animali che superano gli indici di cui al pun-
 to A o che riguardano allevamenti di specie animali non
 contemplate nello stesso punto A.

Gli allevamenti zootecnici industriali si distinguono agli
 effetti delle norme edilizie che li disciplinano nelle se-
 guenti categorie:

1. bovini ed equini;
 2. suini;
 3. polli ed animali da pelliccia;
 4. ovini;
 5. eventuali altre specie di animali.
6. Costruzioni per industrie estrattive e cave nonchè per at-
 tività comunque direttamente connesse allo sfruttamento
 in loco di risorse del sottosuolo.
7. Costruzioni per industrie nocive di prima e di seconda
 classe che non possono essere installate nelle zone indu-
 striali ai sensi delle presenti norme.
8. Costruzioni per attività artigianali, commerciali e turi-
 stiche e relative pertinenze.

In ogni caso i fabbricati esistenti alla data di adozione
 del Piano ed aventi destinazione agricola possono essere am-
 messi "una tantum" fino ad un massimo del 20% purchè ne sia
 compiamente documentata la diretta utilizzazione nella condu-

zione del fondo.

per le costruzioni di cui ai punti B. e C. necessarie alla realizzazione dei programmi di sviluppo di cooperative, di associazioni ecc., il computo dei volumi può essere effettuato in base ai terreni conferiti o impegnati dai soci per il raggiungimento degli scopi sociali.

una copia autenticata delle mappe di cui al 3° ed al 4° comma del presente articolo costituisce documentazione obbligatoria a corredo della domanda di Concessione Edilizia; quella delle note di trascrizione di cui agli stessi commi è propedeutica al rilascio della concessione stessa.

per le costruzioni di cui ai punti B. C. e D. sono comunque consentiti, inclusi nella S_u specificamente prescritta dalle presenti norme, alloggi per il titolare e/o il custode con il limite di una unità di mc.170 per ciascuna azienda.

Art. 27 (Zone agricole normali, E_n)

Nelle zone agricole normali sono consentite solo le costruzioni di cui ai commi A. E. C. D. E. F. del precedente articolo delle presenti norme di attuazione.

Il P.R.G. si attua mediante I.E.D. applicando i seguenti indici:

-per le costruzioni a diretto servizio dell'agricoltura di cui al punto A. del precedente articolo:

$-S_n = mc.2.000;$

$I_f = 0,10 mc./mc.$ per gli accessori rurali,

$0,03 mc./mc.$ per le abitazioni;

$D_e = H_f$ con un minimo di :m.10,00 in generale; tra

le stalle ed edifici non facenti parte della

stessa proprietà o azienda agricola m.20,00;

$H/2$ con un minimo di m.5,00 in generale, m.15,00 per le stalle;

libera per gli impianti; m.8,00 per le abitazioni;

consentiti ampio cortile (AC) e patio (P);

regolamenti inerenti la costruzione: secondo la tabella A.

per le costruzioni di cui al punto B. del precedente articolo delle presenti norme di attuazione:

$S_m = 15.000$ mq.; per le aree destinate all'esercizio delle macchine agricole: $S_m = 3.000$ mq.;

$Q = 0,30$ mq./mq.;

$D_e = H_f$ con un minimo di m.20,00;

$D_c = H_f/2$ con un minimo di m.10,00;

Per le costruzioni di cui al punto C. del precedente articolo delle presenti norme:

$Q = 0,10$ mq./mq.;

$S_m = 3.000$ mq.;

$D_e = H_f$; in ogni caso gli edifici dell'azienda dovranno osservare, rispetto a quelli esterni, distanze minime pari a :

m.60,00 se destinati agli allevamenti di cui ai punti C_2 e C_3 del precedente articolo;

m.40,00 se destinati ad altri allevamenti;

m.15,00 se destinati ad altri servizi dell'azienda, All'interno dell'azienda gli edifici non direttamente interessati al processo produttivo dovranno rispettare una distanza minima pari a:

m.30,00 rispetto a quelli destinati agli allevamenti di cui ai punti C_2 e C_3 del precedente articolo delle presenti norme;

15,00 rispetto agli altri allevamenti.

La distanza tra gli impianti strettamente produttivi della
attività aziendale è libera, va sempre soddisfatta la normativa sismica.

$Q = H/2$ con un minimo di:

n. 55,00 per gli allevamenti di cui ai punti C₂ e C₃ del
precedente articolo delle presenti norme;

n. 30,00 per gli allevamenti;

n. 5,00 per gli altri edifici a servizio dell'azienda;

Per le costruzioni destinate alle industrie estrattive
(debitamente autorizzate) di cui al punto D del preceden-
te articolo:

$Q = 0,10$ mc./mq.;

$S_n = 2500$ mq.;

$D_e = 2H$ con un minimo di n. 20,00;

$D_c = H$ con un minimo di n. 10,00;

La richiesta di concessioni relative ad industrie estrattive
è integrata da apposito studio, obbligatorio, volto a dimo-
strare, attraverso fotomontaggi o altri mezzi grafici equi-
valenti, che le costruzioni e la coltivazione dell'industria
non contrastano con i caratteri morfologici del sito; la con-
cessione può essere rilasciata solo all'avente diritto e die-
ce esibizione dell'autorizzazione prevista dalla legisla-
zione in materia.

Per le costruzioni destinate alle industrie nocive di cui al
punto E. del precedente articolo delle presenti norme di
attuazione dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

$S_n = 10.000$ mq.;

$Q = 0,20$ mc./mq.;

$D_c = 5H$ con un minimo di n. 25,00;

47

gli edifici destinati ad attività industriali nocive devono essere ubicati nelle zone agricole normali a non meno di n. 1.000 dal limite del più vicino abitato sotto vento dominante, a non meno di n. 350,00 dagli edifici esistenti aventi diversa destinazione e di n. 150 dalle strade esistenti statali o provinciali, e n. 80,00 dalle strade di P.R.G. o comunali.

Per le costruzioni destinate alle attività artigianali, commerciali e turistiche, si applicano le norme di cui all'articolo delle presenti norme relativo alle zone miste per artigianato e abitazione con la sola differenza che il Piano si attua, in tale zona, mediante I.E.D. sempre che il lotto sia direttamente accessibile da spazi o da strade pubblici.

Per gli edifici di cui ai punti 1. e 2. non sono ammessi scarichi in canali e/o in valloni.

Per gli edifici di cui ai punti 3. 4. 5. 6. non sono consentiti, in ogni caso, scarichi in fognature, in corsi d'acqua, e valloni, senza la preventiva depurazione e secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'Ufficio Sanitario in relazione alla composizione chimica ed organica delle acque stesse, tenuto conto delle Leggi e dei regolamenti igienico-sanitari esistenti.

Art. 28 (Zone agricole a bosco ed a pascolo)

In tali zone sono consentite solo le costruzioni di cui ai commi A. B. C. dell'art. 26 delle presenti norme di attuazione.

Il P.R.G. in tali zone si attua mediante I.U.P. applicando i corrispondenti indici riportati al pre-

cedente articolo con la sola eccezione dei seguenti:

Per le costruzioni destinate al servizio diretto dell'agricoltura, di cui al punto A. dell'art.26 :

$S_m = 10.000$ mq.;

$I_f = 0,10$ mc./mq. per gli accessori rurali; mc.0,003 per le abitazioni;

In ogni caso si applicano in tali zone le norme di cui alla legge n°47 del I.3.1975.

29 (Zone agricole a coltivazioni pregiate-zone coltivate intensivamente e zone con alberature tipiche quali ciliegi, noci, ulivi (B₊))

In tali zone sono consentite solo le costruzioni di cui ai punti A. B. C. dell'art.26 delle presenti norme di attuazione.

Il Piano si attua mediante I.E.D. integrato dallo S.I.A. applicando gli indici corrispondenti riportati all'art.26 con la sola eccezione dei seguenti:

I. Per le costruzioni destinate al servizio diretto dell'agricoltura, di cui all'art.26 /A:

$S_m = 2.000$ mq.;

$I_f = 0,10$ mc./mq. per gli accessori rurali; 0,03 per le abitazioni.

30 (Zone agricole di completamento dei nuclei rurali)

Queste zone sono destinate alla residenza ed al completamento di gruppi di abitazioni formatisi nel tempo nei centri secondari del Comune. In queste zone sono consentite le costruzioni di cui ai paragrafi A. B. ed F. dell'art.26 delle presenti norme. Il P.R.G. si attua attraverso I.E.D. applicando i

quenti parametri:

- 1.000 mq.;
- 0,5 mc./mq.;
- 0,20 mc./mq.;
- minimo m.10,00 per (o da) pareti finestrate;
- minimo m.0,7 H per (o da) pareti non finestrate;
- H/2 con un minimo di m.5,00 per (o da) pareti finestrate,
- 0,35H per pareti non finestrate, con un minimo di m.3,50.
- m.7,50

copertura a tetto.

Per le costruzioni residenziali sono consentite solo case isolate, case a schiera o case binate.

Oltre agli edifici per abitazione sono ammesse costruzioni per negozi di prima necessità, attrezzature pubbliche o sociali. E' altresì ammessa la costruzione di ricoveri per animali nella misura prevista dall'art. 26 /A a distanza minima di m.7,00 dai confini di proprietà e di m.25,00 dalle abitazioni.

La costruzione di concimaie è concessa a m.30,00 dalle abitazioni esistenti o in progetto.

Tutti gli edifici dovranno sorgere ad almeno m.15,00 dalle strade comunali o provinciali (salvo diversa maggiore distanza per le zone immediatamente circostanti) e m.10,00 dalle strade vicinali o consortili (salvo diversa maggiore distanza dalle strade prevista per le zone immediatamente circostanti).

Art. 31 (Zone agricole di riserva degli abitati, E_r)

In tali zone è consentito l'esercizio delle attività agricole nelle forme e nei modi esistenti alla

data di adozione del P.R.G. .

è consentita la costruzione dei soli depositi di prodotti agricoli o dei ricoveri per macchine agricole strettamente necessari alla conduzione del fondo.

In tali zone, inoltre, è consentita la ricostruzione delle stalle aventi le caratteristiche di cui al punto A. dell' art.26

delle presenti norme di attuazione e che, per motivi di igiene o per disposizione sanitaria, devono essere trasferite dall'abitato a condizione che le stesse vengano realizzate con sistemi di prefabbricazione ad elementi recuperabili e che la concessione venga data a titolo precario.

L'accorpamento e/o l'asservimento di cui agli articoli 9 e 26. delle presenti norme non sono consentiti.

Il Piano si attua mediante I.Z.D. applicando i seguenti indici:

a) nuove costruzioni

$S_m = 5.000 \text{ mq.};$

$I_f = 0,01 \text{ mc./mq.};$

$D_e = \text{m. } 50,00;$

$D_c = \text{m. } 20,00;$

$H = \text{m. } 4,50;$

copertura a tetto;

b) ricostruzione di stalle

$S_m = 5.000 \text{ mq.};$

$H = \text{m. } 4,50;$

V = pari a quello preesistente;

$D_e = \text{m. } 50,00;$

$D_c = \text{m. } 45,00.$

In entrambi i casi sopra previsti il rilascio della concessione

zione è subordinato all'approvazione, da parte delle autorità sanitarie competenti, di idoneo sistema di depurazione liquami.

32 (Interventi su edifici tipici (masserie) ricadenti nelle zone E_1).

Le richieste di autorizzazione e di Concessione per interventi su edifici tipologicamente e tecnicamente tipici del luogo (comunemente noti come masserie) che abbiano più di cinquanta anni (e la cui individuazione sarà fatta dai Piani Particolareggiati) vanno integrate da uno S.I.A. (relativo, in tal caso, allo studio del 'tipo' di masseria esistente nell'ambito comunale). Le modalità degli interventi sono gli stessi che per le zone A_1 e relative alla protezione delle reti e delle emergenze.

33 (Adeguamento funzionale di edifici ricadenti nelle zone E_1).

L'adeguamento funzionale degli edifici ricadenti nelle zone E_1 , anche se non direttamente connessi alla attività agricola, è consentito per necessità di adeguamento funzionale e tecnologico fatte salve le disposizioni relative alla richiesta di S.I.A. per gli interventi sulle 'masserie' di cui all'articolo precedente delle presenti norme. L'ampliamento di cui al presente articolo è ammesso fino ad un massimo di mq. 20 per ogni occupante dell'alloggio. Qualora si tratti di edifici ricadenti in zone costituenti un 'agglomerato' la richiesta di concessione va accompagnata da uno S.I.A. riguardante l'interno dell'immobile oggetto dell'intervento per una fascia di m. 50.

CAPO V: AREE DI USO PUBBLICO

Art. 34 (aree di uso pubblico)

In sede di attuazione di P.R.G., nell'ambito delle zone residenziali, di quelle produttive e di quelle agricole, vanno riservati lotti di uso pubblico, specificamente destinati alle funzioni di cui al D.M. n° I444 del 2.4.1968 (standards).

Tali lotti, di norma, sono indicati nelle tavole di zonizzazione; tuttavia, la localizzazione spaziale può anche essere rinviata al Piano Esecutivo esteso ad un intero ambito di attuazione del P.R.G.; in tal caso le aree di uso pubblico verranno previste ed ubicate in sede di I.U.P. nella misura prescritta dalla specifica norma di zona.

Qualora sia espressamente previsto dalle norme specifiche di zona, le superfici (edificate e non) di uso pubblico possono anche essere reperite in lotti e/o in volumi a destinazione residenziale a condizione che la destinazione di uso pubblico specifica sia compatibile con quella del lotto e/o del volume residenziale, che venga preventivamente redatto un piano esecutivo e che la commissione funzionale sia trascritta nelle forme e nei modi di legge a favore del Comune.

Art. 35 (aree per l'istruzione, P_I).

Il piano si attua mediante I.E.D. applicando i seguenti indici:

- S_m = pari alle specifiche norme per ogni tipo di attrezzatura;
- I_f = 3,00 mc./mq.;

$Q = 0,40 \text{ mc/mq.};$

$D_e =$ almeno pari ad H con un minimo assoluto di m. 10,00;

$D_c =$ almeno pari ad H/2 con un minimo assoluto di m. 5,00;

Accessori = consentiti nel limite del 5% del volume costruito;

SI= consentito patio (P) ed ampio cortile (AC);

I volumi e le aree destinate agli asili-nido possono anche essere reperite, nel rispetto della vigente normativa scolastica, nell'ambito delle zone residenziali nelle quali sia consentita la commistione funzionale purchè le attrezzature scolastiche siano localizzate in aree opportunamente scelte e soddisfino in pieno le prescrizioni della normativa vigente in materia di realizzazione di attrezzature scolastiche. Sono fatte salve le disposizioni date dai P.P. .

Art. 36 (aree per attrezzature di interesse generale, P₂).

Il Piano si attua mediante I.E.D. applicando i seguenti indici:

$S_m =$ pari alle specifiche norme per ciascun tipo di attrezzatura;

$I_f = 3,00 \text{ mc./mq.};$

$U_f = 1,00 \text{ mc/mq.};$

$Q = 0,5 \text{ mc/mq.};$

$D_e =$ almeno pari ad H con un minimo assoluto di m. 10,00;

$D_c =$ almeno pari ad H/2 con un minimo assoluto di m. 5,00;

Accessori = consentiti nel limite massimo del 5% del volume costruito;

Parcheggi inerenti la costruzione = secondo la tabella A;

$S_i =$ consentiti tutti i tipi.

La commistione funzionale con zone a destinazione residenziale, viaria e con le aree P₁, P₂ e P₃ è

consentita compatibilmente con le norme specifiche di ciascuna zona.

Sono fatte salve le eventuali ulteriori disposizioni impartite dai Piani Particolareggiati di Attuazione o dai Piani di Recupero .

Art.37 (aree per il verde primario, P₃).

Il verde primario è costituito dalle aree destinate al gioco-bambini, alla sosta delle persone nonché alla rete pedonale di connessione tra le residenze, e tra le aree stesse e le attrezzature di uso pubblico.

Il Piano si attua mediante I.E.D. .

In tali aree sono consentite attrezzature per il gioco e per la sosta; sono altresì consentiti chioschi per la vendita di bevande, bar e simili, aventi carattere precario e con il limite di mc.20,00 per ciascuna delle aree individuate dai grafici di Piano.

E' consentita la commistione funzionale con le aree a destinazione residenziale, viaria e con le aree P₁, P₂ e P₅.

Art. 38 (aree per il verde secondario, P₄).

Nel verde secondario sono consentite costruzioni a condizione che integrino la destinazione dell'area e cioè: sono consentite attrezzature per il gioco e per lo sport, spazi da destinare a spettacolo all'aperto, bar, chioschi e simili.

Costruzioni e/o attrezzature possono anche essere eseguite e gestite da privati mediante concessioni

temporanea e con l'obbligo di asservire ad uso pubblico gratuito e di sistemare a parco le aree di pertinenza delle costruzioni stesse.

In ogni caso la concessione di cui sopra è subordinata all'impianto del parco sulle aree di pertinenza (quelle cioè assunte a base dell'indice U_f) con una piantumazione di un minimo di 50 unità di alto fusto e di 70 unità di medio fusto per ettaro.

Le essenze ad alto fusto eventualmente esistenti, anche se si tratta di alberi fruttiferi, dovranno essere conservate e potranno essere scomutate dalla piantumazione minima prescritta.

Il piano, nelle aree di cui al presente articolo, si attua mediante I.E.D. applicando i seguenti indici:

i_n = come indicato dai grafici di Piano e, nel caso di intervento frazionato nel tempo e riguardante una stessa zona, con un minimo di mq. 10.000 in generale e di mq. 2.000 nelle zone A_1 e B_1 ;

i_f = 0,05 mc./mq. in generale e di 0,25 mc./mq. nelle zone A_1 e B_1 ;

i_g = 0,015 mq/mq. in generale e 0,10 nelle zone A_1 e B_1 ;

i_h = m. 4,00;

i_{h1} = 4H con un minimo di m. 20,00 in genere e, nelle zone A_1 e B_1 secondo le specifiche norme di zona;

i_{h2} = 2H con un minimo di m. 10,00 e secondo le specifiche norme nelle zone A_1 e B_1 ;

archeggi inerenti alla costruzione: secondo la tabella A;

è consentita la commistione funzionale con le altre destinazioni d'uso.

La licenza di esercizio degli impianti è sempre subordinata alla stipula di una convenzione, approvata dal Consiglio Comunale, che definisce:

- la durata della concessione;
- le fasce orarie riservate gratuitamente al Comune che potrà definire autonomamente le modalità d'uso;
- l'assunzione, da parte del concessionario, degli oneri di manutenzione e di gestione delle attrezzature;
- quanto altro occorre per il conseguimento dei fini di utilità pubblica cui l'area è destinata.

Nel caso di I.E.D. deve essere lasciata libera una superficie a parcheggio ubicata lungo la strada o lungo l'area pubblica di accesso e pari ad almeno il 10% della superficie complessiva.

Per la realizzazione delle eventuali costruzioni citate nel presente articolo e per la progettazione del verde sono fatte salve eventuali ulteriori indicazioni fornite dai Piani Particolareggiati.

Art.39 (spazi di sosta e di parcheggio di urbanizzazione primaria, P₅).

In sede di attuazione del P.R.G. mediante I.U.P. gli spazi di sosta e di parcheggio vanno previsti nella quantità fissata nella norma specifica di zona e dovranno essere ubicati marginalmente alla sede viaria, salvo il caso di specifiche e precise ubicazioni nei grafici di Piano.

Le aree di parcheggio relative alle zone edificate esistenti alla data di adozione del P.R.G. sono indicate graficamente nelle tavole di Piano relative alla zonizzazione del territorio. Nel caso di I.E.P. per aree nelle quali l'edificazione è a questo subordinata saranno i Piani di Lottizzazione o gli altri Piani Esecutivi a indicare le aree destinate

Negli spazi di sosta e di parcheggio è consentita la piantumazione di essenze ombrelliformi a condizione che l'interasse tra le piante sia multiplo degli spazi di parcheggio previsti.

Per gli spazi P_5 è consentita la commistione funzionale con le aree a destinazione viaria, residenziale nonché con le aree P_1 , P_2 , P_3 .

In sede di attuazione mediante I.E.D. è consentita la commistione funzionale degli spazi P_5 con le aree a destinazione residenziale. In tal caso le aree P_5 possono essere coperte dai manufatti in tutto o in parte a condizione che l'altezza libera sia almeno m.5,00, che le eventuali rampe di accesso abbiano la pendenza minore al 10%, che l'interasse tra gli elementi portanti verticali sia tale da lasciare luci libere aventi dimensioni multiple intere di m.2,50 e sviluppo complessivo superiore all'80% del fronte stradale.

Per l'attuazione del P.R.G. in ordine agli spazi di sosta e di parcheggio mediante I.E.D. si possono avere i seguenti casi:

- a) i proprietari dei lotti interessati da tali previsioni utilizzano il lotto applicando gli indici specifici di zona alla parte non interessata dalle previsioni P_5 , quest'ultima resta, nella consistenza quantitativa e geometrica prevista dal Piano, in attesa dell'esproprio, con relativo indennizzo da parte del Comune;
- b) i proprietari utilizzano il lotto computandolo al lordo della parte P_5 ma lo asservono, gratuitamente, per la intera parte ricadente nel lotto e nella posizione prevista dal Piano, ad uso pubblico; la S.V. residenziale coincide con l'intera superficie del lotto;

c) I proprietari utilizzano il lotto in regime di commistione funzionale con destinazione d'uso residenziale (sempre che tale destinazione sia consentita dal P.R.G.); in tale caso va asservita ad uso pubblico una superficie pari a quella prevista dal P.R.G. nel lotto; tale superficie si aggiunge a quella intera del lotto (misurata cioè al lordo della parte P₅) e, insieme, costituiscono la S.V. residenziale alla quale si applicano gli indici fondiari.

E' in facoltà dei proprietari optare per uno dei tre differenti regimi, ma questi non sono tra loro integrabili né applicabili parzialmente ad uno stesso lotto.

In tutte le zone, oltre agli spazi di sosta e di parcheggio di cui sopra, vanno previsti, all'interno del lotto, parcheggi di uso pubblico differenziati nella quantità a seconda della zona nonché della destinazione d'uso del manufatto e della zona così come specificato nell'allegata tabella (A); tali spazi, che comprendono quelli di cui all'art.41 sexies della Legge n°1150 del 17.8.1942, possono essere ricavati nelle costruzioni stesse o in aree esterne di pertinenza dell'edificio oppure promiscuamente ed anche su aree che non facciano parte del lotto purchè non distino da questo più di m.50 e siano asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio a mezzo di atto da trascrivere, a cura del proprietario, e purchè siano, in ogni caso, direttamente accessibili da strade o da piazze pubbliche.

39
Art. VI: ZONE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE.

Art. 40 (zone per l'istruzione superiore, F_1)

In tale zona il F.R.G. si attua mediante I.E.D. applicando i seguenti indici:

S_m = pari alle norme specifiche per ciascun tipo di attrezzatura;

I_f = pari a 3,00 mq/mq. salvo diverse possibilità o deroghe previste dalla vigente normativa urbanistica (nazionale e/o regionale) per quanto concerne le attrezzature in oggetto;

Q = pari a 0,60 mq/mq.;

D_e = almeno pari ad H con un minimo assoluto di m. 10,00, ,

D_c = pari ad almeno H e con un minimo assoluto non inferiore a m. 7,00

S.I. = consentiti tutti i tipi;

parcheggi = come da tabella 'A' allegata.

Art. 41 (zone per attrezzature sanitarie ospedaliere, F_2)

In tale zona il P.R.G. si attua mediante I.E.D. applicando i seguenti indici:

S_m = pari alle norme specifiche di ciascun tipo di attrezzatura;

Q = pari a 0,60 mq/mq.;

D_e = pari ad H e con un minimo assoluto di m. 20,00;

D_c = pari almeno ad H e con un minimo assoluto di m. 15,00;

S.I. = secondo le specifiche norme sanitarie;

parcheggi = come da tabella 'A' allegata

Art.42 (zone per attrezzature di interesse generale, P₄)

Tali zone sono destinate alle attrezzature pubbliche diverse da quelle di urbanizzazione secondaria.

Il P.R.G. si attua mediante I.E.D. applicando le norme specifiche per ciascun tipo di attrezzatura.

CAPO VII : ZONE A DESTINAZIONE SPECIALE.

Art.43 (zone a destinazione viaria, G₁)

In tali zone possono essere realizzati solo gli interventi finalizzati a conservare, a potenziare e ad integrare la rete cinematica del territorio così come definita dai grafici di Piano.

Le aree a destinazione viaria comprendono:

- a) le strade;
- b) i nodi stradali;
- c) i parcheggi connessi alla viabilità primaria e/o alle attrezzature di interesse generale.

Il Piano si attua mediante I.E.D. per la realizzazione di strade di categoria A, B, C, D, dei nodi stradali e dei parcheggi; mentre il Piano si attua mediante I.E.P. negli altri casi.

Per le strade l'indicazione grafica di Piano, ha, nelle aree extraurbane, valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo dell'opera; nelle aree urbane l'indicazione grafica di Piano ha valore esecutivo salvo che per le parti in cui è ammessa la commistione funzionale e/o la differente definizione di tracciato in sede di I.U.P.; in ogni caso, nella realizzazione della rete cinematica vanno rispettate le caratteristiche geometriche e/o funzionali di cui alla seguente classificazione (I):

-
- (I) le strade di cui ai punti A, B, C, D corrispondono a quelle di cui al D.K. I.4.1968, pertanto, in mancanza di indicazioni grafiche, si intendono normate da tale D.K.; quelle di cui ai punti E₁, E₂, E₃, E₄ corrispondono alla classificazione delle strade urbane riportate nel Bollettino Ufficiale del C.N.R. al quale bollettino si rinvia per le caratteristiche da rispettare.

- 62
- A. **Autostrade, con funzione nazionale ed interregionale;** sono accessibili solo attraverso le stazioni previste ed indicate nelle tavole del Piano; la larghezza minima è definita dall'Ente realizzatore.
- B. **Strade di grande comunicazione, con funzione prevalentemente interregionale e regionale;** sono accessibili solo attraverso i nodi indicati nelle tavole di Piano, la loro larghezza minima è stabilita dall'Ente realizzatore.
- C. **Strade principali, con funzione prevalentemente intercomunale,** sono accessibili attraverso i nodi indicati negli elaborati grafici del P.R.G. o attraverso eventuali nuove immissioni di strade secondarie purchè distanti non meno di m.500 dagli accessi preesistenti e da quelli previsti dal P.R.G., la larghezza minima di tali strade è di m.10,50.
- D. **Strade secondarie, con funzione prevalentemente comunale;** sono accessibili mediante normali immissioni dalle strade interne o dai lotti, sempre con l'obbligo di dare la precedenza; in ogni caso le immissioni dovranno distare tra loro almeno m.150; la larghezza minima di tali strade è fissata in m.8,00.
- E. **Strade locali, con funzione prevalentemente agricola o urbana;** sono accessibili anche dai lotti da qualunque punto mediante normali immissioni, con l'obbligo di dare la precedenza; la larghezza minima, nelle zone solo agricole, è fissata in m.5,00; nelle aree urbane la larghezza minima dipende dalla funzione specifica assegnata dal Piano alla strada, secondo il seguente prospetto:

<u>categoria</u>	<u>funzione</u>	<u>larghezza min. (m.)</u>
E ₁	primaria	21,60
E ₂	di scorrimento	22,60
E ₃	di quartiere o di zona	15,50
E ₄	locale o di ambito	9,50

F. Strade interne, con funzione di distribuzione degli autoveicoli nelle aree urbane; larghezza minima:

m.7,50 in generale, m.5,00 per strade a fondo cieco, m.4,00 per rami a senso unico di svincoli complessi.

G. Ciclabili e pedonali, con funzione di distribuzione capillare dei ciclisti e dei pedoni. La larghezza delle strade ciclabili è multipla di m.1,25 con un minimo di m.2,50; la larghezza minima delle strade pedonali è di m.2,00.

I nodi stradali sono i luoghi di confluenza di due o di più strade. In corrispondenza di tali confluenze la fascia di rispetto, ancorchè non riportata nei grafici, si intende estesa come precisata dall'art.5 del D.M. I.4.1968 n°1044.

Nell'attuazione del P.R.G. dovranno essere modificate o soppresse quelle immissioni o quei nodi esistenti che risultino difformi dalle presenti norme e/o dalle indicazioni grafiche del P.R.G.

I parcheggi sono le aree o le attrezzature destinate alla sosta dei veicoli. Di norma tali aree o attrezzature sono ubicate in fregio alla rete viaria fondamentale o a servizio di specifiche attrezzature di interesse generale. Su tali aree è consentita la piantumazione di essenze ombreglianti ad interasse multiplo di quello dei posti-veicolo. Sono altresì consentite attrezzature e manufatti destinati

alla sosta (autosilos, garages e simili).

Il P.R.G. si attua mediante I.E.D. applicando i seguenti indici:

S_m = pari a quella riportata nei grafici di Piano;

U_f = 3,00 mq/mq.

Le attrezzature per parcheggi possono essere realizzate e gestite da privati in base ad apposita convenzione.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo e dell'articolo relativo al "rispetto stradale" valgono le seguenti definizioni:

- ciglio stradale: è la linea limite della sede o della piattaforma stradale e comprende tutte le sedi viabili sia veicolari che pedonali, comprese banchine ed altre strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle, ecc.);
- larghezza stradale: è la distanza tra due cigli stradali delimitanti l'arteria;
- triangolo d'incrocio o di visibilità: è quello risultante dall'applicazione delle norme di cui all'art.5 del D.R. I.4.1968;
- strada a fondo cieco: è tale se percorribile nei due sensi solo a seguito di inversione di marcia; le strade di Piano o quelle interne agli I.U.P. si considerano tali solo se, oltre a tale condizione, terminano con uno slargo circoscritto ad un cerchio di raggio pari alla larghezza stradale;
- strada principale: ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n°14/1982 sono considerate principali le strade classificate E_1 ed E_2 .

Art. 44 (zone a destinazione ferroviaria, G₂)

In tali zone sono consentiti solo gli impianti e gli edifici necessari all'esercizio della linea o alla sua conversione. Il Piano si attua mediante I.E.D..

Nelle fasce di rispetto delle ferrovie, fermi restando i divieti di cui all'art. 235 della Legge n°2248/ 20.3.1965 e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammesse nuove costruzioni destinate ad abitazioni o ad attrezzature pubbliche o di uso privato.

Qualora l'intervento in tali zone preveda la costruzione di fabbricati, di tettoie o di cabine, vanno rispettati i seguenti indici:

- D_e = pari almeno ad H, con un minimo di m.10,00;
- D_c = pari ad H/2, con un minimo di m.5,00.

Art. 45 (zone cimiteriali, G₃).

In tali zone sono consentite costruzioni per servizi cimiteriali, tombe e cappelle private.

La costruzione di tombe e di cappelle private è disciplinata da apposito Regolamento.

Art. 46 (zone per il tempo libero, G₄).

Tali zone sono destinate alle attività normalmente praticate nel tempo libero. Sono pertanto consentiti campi da gioco, impianti sportivi, strutture da spettacolo, aree di sosta, attrezzature per il ristoro quali bar, ristoranti, discoteche e simili.

Il Piano si attua mediante I.U.P. esteso almeno all'intera zona ed applicando i seguenti indici:

$$I_t = 0,10 \text{ mc./mq.};$$

$$U_f = 0,04 \text{ mq./mq.};$$

$$H = m.6,00$$

Fino alla redazione del Piano Urbanistico preventivo sono consentiti interventi diretti con le modalità di cui all'articolo delle presenti Norme di Attuazione che disciplina la realizzazione delle attrezzature di interesse generale (P_2) ma applicando i seguenti indici:

$$S_m = 20.000 \text{ mc.};$$

$$U_f = 0,02 \text{ mc./mq.};$$

$$H = m.4,00;$$

i parcheggi inerenti alla costruzione vanno computati secondo la tabella A allegata alle norme.

In ogni caso i manufatti ed i parcheggi dovranno mantenere una distanza dai valloni di almeno m.30,00; le eventuali costruzioni dovranno essere realizzate con strutture smontabili.

Art.47 (zone archeologiche, G_5).

In tali zone sono consentite le sole opere necessarie alla conservazione, alla integrazione ed all'ampliamento del patrimonio archeologico esistente in conformità ai progetti disposti e regolarmente approvati dagli Organi preposti alla tutela di tale patrimonio.

Qualora gli edifici e le zone non siano specificamente tutelati, nella zona stessa sono ammessi esclusivamente interventi di:

- manutenzione ordinaria,
- manutenzione straordinaria,
- restauro e/o risanamento,
- consolidamento,

"

- conservazione tipologica,
- ampliamento limitato a quanto disposto per le zone agricole o, in caso di Piano Particolareggiato, secondo le disposizioni impartite nelle norme del P.P.

Nelle zone di interesse archeologico è vietata la piantumazione di alberi di medio e di alto fusto.

Art.48 (zone a verde privato vincolato, G₆)

In tali zone è consentito l'esercizio delle attività agricole e di coltura nelle forme e nei modi esistenti alla data di adozione del P.R.G.. E' inoltre obbligatorio tutelare e mantenere il verde esistente e non sono ammesse nuove costruzioni.

In tali zone è consentita la realizzazione di attrezzature sportive (piscine, campi da tennis, campi di bocce, ecc.) a condizione che tali impianti non comportino l'abbattimento di alberi di medio e di alto fusto e che gli accessori eventualmente ammessi in seguito a I.U.P. siano realizzati con strutture smontabili e che non comportino l'abbattimento delle piante di medio e di alto fusto esistenti. L'impianto di attrezzature sportive è subordinato, oltre alla citata condizione, anche all'impegnativa di non richiedere l'indennizzo relativo in caso di esproprio dell'area per pubblica utilità.

Art.49 (zone a tutela del paesaggio e delle bellezze panoramiche ed ambientali, G₆₁).

In tali zone è consentito l'esercizio delle attività agricole nelle forme e nei modi esistenti alla

data di adozione del P.R.G..

Nelle zone di valore ambientale e paesaggistico destinate anche all'espansione estensiva valgono le disposizioni impartite nella normativa di zona. In tutte le altre zone di interesse ambientale è consentita la realizzazione di costruzioni a stretto servizio dell'agricoltura con l'aggiunta delle seguenti ulteriori limitazioni:

Il Piano si attua mediante I.U.P. applicando i seguenti indici:

$$I_f = 0,03;$$

$$H = m.6,00 \text{ al massimo};$$

$$S_m = 3.000 \text{ mq.};$$

$$D_o = 3H \text{ con un minimo di m.19,00};$$

$$D_c = 2H \text{ con un minimo di m. 17,00.}$$

Per tutte le costruzioni la distanza dal ciglio stradale (sia esistenti che previste dal P.R.G.) è fissata in m.40,00.

In particolare nelle zone boschive e nelle zone coltivate a ciliegio, ad ulivo ed a noce l'edificazione delle costruzioni ammesse è consentita solo nelle radure libere da alberi ed a condizione che la realizzazione delle opere accessorie quali: parcheggi, strade, ecc. garantisca la salvaguardia e la valorizzazione delle piantumazioni alberate esistenti e non comporti l'abbattimento degli alberi esistenti.

Nelle zone di valore ambientale e paesaggistico sottoposte anche a vincolo idrogeologico, oltre alle disposizioni impartite nel presente articolo, valgono anche le ulteriori disposizioni presenti nella specifica normativa.

Nelle zone a bosco peduo è consentita la conversione a bosco di alto fusto, in questo caso, tali aree, comprese

69

le radure esistenti, sono dichiarate inedificabili, pertanto è vietata ogni costruzione o alterazione del territorio.

Art.50 (zone per attività pastorizie).

Tali zone sono destinate al ricovero temporaneo dei pastori e delle greggi.

In tali zone sono consentite stalle, stazzi ed abitazioni per i pastori. Il P.R.G. si attua mediante I.E.D. applicando i seguenti indici:

- S_m = mq.10.000;
- I_f = 0,10 mc./mq.;
- D_e = minimo assoluto m.40,00;
- D_c = minimo assoluto m.20,00;
- H = m.4,00.

Titolo IV: PRESCRIZIONI PARTICOLARI.

Art.51 (rispetto, salvaguardia e vincoli).

Indipendentemente dalle destinazioni d'uso e dalle modalità di intervento fissate per ciascuna zona, il F.R.G. identifica l'ambito territoriale o le circostanze in cui gli interventi consentiti sono sottoposti a prescrizioni particolari aventi lo scopo di:

- = garantire per reti, per infrastrutture e per emergenze le fasce di rispetto previste dalla vigente legislazione o, comunque, adeguate alla funzione;
- = assicurare la salvaguardia delle risorse del territorio;
- = richiamare le procedure amministrative derivanti dalle applicazioni delle Leggi di vincolo e di tutela di livello nazionale e regionale.

Le prescrizioni particolari di cui al presente titolo non si sostituiscono alla normativa di zona, ma la integrano; i relativi ambiti di applicazione, pertanto, possono sovrapporsi a quelli di zona e fra loro.

In ogni caso le aree interessate dalle prescrizioni particolari sono comunque computabili, salvo diversa prescrizione riportata nel presente titolo, ai fini dell'applicazione degli indici di zona.

CAPO I: FASCE DI RISPETTO.

Art.52 (protezione di attrezzature, di reti e di emergenza).

In prossimità delle attrezzature, delle reti di flusso e di trasporto, dei corsi d'acqua, nonché delle emergenze storiche, archeologiche e paesaggistiche.

71

nali, gli interventi permessi dalla normativa di zona sono sottoposti ad ulteriori limitazioni di distanze o di qualità al fine sia di proteggere le attrezzature, le reti ecc. sia i manufatti che si vanno a realizzare. Tali limitazioni sono definite dal Piano con riferimento a ciascuna attrezzatura ed in rapporto al tipo di intervento, secondo la normativa specifica riportata negli articoli seguenti. Poichè le norme di legge assorbite da quelle del presente capitolo fissano dei minimi di protezione, le fasce di rispetto di cui al presente capo possono risultare più restrittive in rapporto a particolari esigenze, specificamente indicate nelle presenti Norme di Attuazione e nei grafici di zonizzazione.

Nelle fasce di rispetto che interessano un bene agricolo sono comunque consentiti interventi di ampliamento degli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G., tantum, e fino ad un massimo del 10% del volume preesistente ed a condizione che sia documentata la stabile utilizzazione del fondo ad arte degli eventi di diritto di sensi del 2° comma dell'art. relativo alle zone di uso agricolo contenuto nel capo IV delle presenti norme. In ogni caso tutti gli interventi potranno concedersi "un tantum" e dovranno essere realizzati in maniera che l'ampliamento mantenga in ogni suo punto una distanza non inferiore a quella minima del manufatto preesistente. Qualora l'intervento interessi manufatti e tipologie tipiche del posto, l'intervento proposto non deve in alcun modo alterare la tipologia, la struttura ed i materiali o deturpare l'aspetto della preesistente struttura. In ogni caso, alla richiesta di concessione deve essere allegata un'ampia documentazione fotografica, a colori, del manufatto esistente.

Gli ampliamenti di cui al comma precedente non sono consentiti nella zona A_2 .

Sono comunque consentiti, in tutte le fasce di rispetto, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici esistenti alla data di emanazione del piano.

Art. 53 (rispetto stradale, R_1)

Sulla base della combinata applicazione delle norme relative alle zone destinate alla viabilità nelle presenti norme e dei grafici di piano, in prossimità di tutte le strade esistenti e di quelle di cui il P.R.G. prevede la realizzazione o la modifica, gli interventi sul territorio sono sottoposti alle seguenti ulteriori prescrizioni:

A. costruzioni:

- R_1 nelle zone agricole la distanza minima da mantenere dal ciglio stradale, in rapporto alle diverse categorie di strade, è pari a:
 - m. ~~4,00~~^{25,00} per le strade classificate di tipo "1";
 - m. 40,00 per quelle di tipo "2";
 - m. 30,00 per quelle di tipo "3";
 - m. 25,00 per quelle di tipo "D ed E";
 - m. 20,00 per quelle di tipo "B" che siano comunali classificate di interesse locale con appositi deliberi, o che siano consortili; per quelle di tipo "D ed E", nel tratto contiguo alle zone agricole di completamente (A_2);
 - m. 10,00 per quelle di tipo "B" classificate vicinali nell'area sottoposta a piano comunale.
- R_2 nei centri abitati (zone A_1, A_2, A_3 ed A_4), la distanza minima da osservare dal ciglio strada-

le dipende dalla larghezza e/o dalla categoria della strada, secondo il seguente prospetto:

<u>categoria strade</u>	<u>arretramento</u>
A	m. 25,00 salvo diverse prescrizioni dell'A.A.S.
B o C	pari a m. 25 anche se non riportato nei grafici; . .
D	pari alla fascia riportata nei grafici di Piano e pari a m. 20,00 se non riportata.
E ₁	pari alla fascia riportata nei grafici, pari a m. 20,00 se non riportata;
E ₂	pari alla fascia riportata nei grafici e pari a m. 15,00 se non riportata;
E ₃	pari alla fascia riportata nei grafici e pari a m. 12,00 se non riportata
E ₄ , F, G	pari alla fascia riportata nei grafici e pari a m. 10,00 se non riportata.

B. Recinzioni: nelle zone agricole le recinzioni fiancheggianti le strade devono mantenere una distanza minima dal ciglio stradale pari almeno all'altezza della parte piena, qualora questa superi l'altezza di m. 1,50. le recinzioni si considerano, ai fini della distanza minima da osservare, come "costruzioni" e sono quindi disciplinate dalle specifiche norme di cui al punto A_I del presente articolo.

In prossimità dei nodi stradali, all'interno

dei triangoli di incrocio, non sono comunque ammesse recinzioni di altezza superiore a m. 0,4.

B₂. Nei centri abitati (zone A₁, B₁, C₁, D_{ci}, P₁) le recinzioni vanno costruite a distanza dal ciglio stradale pari alla metà della corrispondente fascia d₁; le aree residue possono essere delimitate con siepi e piantumate rispettando comunque le norme di cui al successivo punto C₂; qualora si tratti di interventi in zone di interesse paesistico le piantumazioni devono essere quelle tipiche del posto ed esistenti alla data di adozione del Piano; qualora si tratti di interventi in zone definite "A" dal P.A.S., valgono le disposizioni impartite nei Piani Particolareggiati.

C. Piantumazioni.

C₁. Nelle zone agricole lungo le strade è consentito piantare:

- alberi o siepi di altezza superiore a m. 3,00, a distanza non inferiore a m. 3,00;
- siepi di altezza non superiore a m. 2,00, a distanza superiore a m. 1,00;

In prossimità dei nodi stradali non sono consentiti alberi o siepi interne ai triangoli di incrocio.

Va comunque sempre conservato lo stato della natura e delle coltivazioni agricole.

C₂. Nei centri abitati gli alberi possono essere piantati a distanza non minore di m. 1,00 dal ciglio stradale. Per quanto attiene il tipo di piantumazioni vale quanto disposto al precedente punto B₂ per quanto concerne l'intervento in zone di interesse paesistico-ambientale.

In ogni caso, anche nel centro urbano e nelle zone

di espansione, vanno mantenute e piantate le alberature tipiche del posto ed in particolare: ulivi, ciliegi e noci.

D. Escavazioni.

Lungo le strade, i nodi stradali ed i parcheggi, non possono essere praticati fossi, canali o escavazioni aventi distanze dal ciglio stradale minore della profondità, con un minimo assoluto di m. 3,00.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo, valgono le definizioni delle zone a destinazione viaria presenti nelle norme di attuazione del P.R.G..

Art. 54 (Rispetto ferroviario, R₂)

Nelle fasce di rispetto delle ferrovie non sono ammesse costruzioni destinate ad abitazioni o ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico.

Gli interventi consentiti dalle specifiche norme di zona e ricadenti in prossimità delle linee e degli impianti ferroviari devono osservare distanze minime dal ciglio delle scarpate o dal piede dei rilevati che, in rapporto al tipo di intervento ed alla natura della linea, sono così specificate:

- costruzione, ricostruzione, ampliamento di edifici o di manufatti di qualsiasi specie: m. 30,00 dalla zona di occupazione della più vicina rotaia;
- siepi, muri, recinzioni di altezza superiori a m. 1,50: m. 2,00 con un minimo di m. 5,00 dalla più vicina rotaia;
- siepi, muri e recinzioni di altezza fino a m. 1,50: m. 1,00 con un minimo di m. 5,00 dalla più vicina rotaia;

- alberi di altezza superiore a m.4,00: distanza minima dalla rotaia più vicina dal ciglio della scarpata o dal piede del rilevato pari alla massima altezza raggiungibile dalle specie aumentata di m.2,00;
- canali, fossi, escavazioni: distanza non minore della profondità, con un minimo assoluto di m.3,00; distanze migliori devono essere osservate, in relazione alla natura dei terreni, al fine di non arrecare comunque danno alla linea;
- fornaci, fucine e fonderie: m.50,00 dalla rotaia più vicina;
- boschi: m.50,00 dalla rotaia più vicina;

Eventuali deroghe alle prescrizioni del presente articolo sono consentite in conformità di quanto prescritto dall'art. 60 del D.P.R. n°753 del II.7.1980.

In ogni caso sono da osservare le ulteriori prescrizioni di cui al citato D.P.R. nonché quelle di cui alla Legge 20.3.1965, al R.D. n°1447 del 9.5.1912 ed alla Legge n°1202 del 12.9.1968.

Art. 55 (Rispetto di gasdotti, elettrodotti ed acquedotti, R₄).

Lungo il tracciato di gasdotti, di elettrodotti e di acquedotti i manufatti e gli interventi consentiti dalle specifiche norme di attuazione relative a ciascuna zona sono altresì sottoposti alla normativa di protezione specifica di ciascuna rete.

La rappresentazione grafica della fascia soggetta a tale normativa ha valore puramente indicativo; le distanze minime da osservare e le specifiche prescrizioni, infatti, variano in rapporto alle

caratteristiche delle linee in conformità delle norme di leggi vigenti, le quali sono:

- per i metanodotti:

C.K. Interni n°30 del 15.5.1952;

D.P.R. 12.1.1971 n°208;

- per gli elettrodotti:

R.D. 11.12.1933 n°1775;

D.P.R. 21.6.1968 n°1062;

- per gli acquedotti:

punto 2.3. dell'allegato n°3 alla Del.4.2.1977 del Comitato dei Ministri di cui all'art.2 della Legge n°319 del 10.5.1976.

Di tali norme va dimostrato il rispetto all'atto della domanda di Concessione.

Art.56 (Rispetto cimiteriale, R₅)

Nelle aree circostanti le zone a destinazione cimiteriale esistenti o in progetto, così come riportato nei grafici di Piano (per una fascia, cioè, di m.150 intorno alla zona cimiteriale) non sono ammesse nuove costruzioni.

Sugli edifici esistenti in tale fascia alla data di adozione del P.R.G., sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di ristrutturazione nonché gli ampliamenti conseguenti l'adattamento igienico-tecnologico dell'edificio assimilato ad edificio ricadente in zona agricola e pertanto soggetto alla specifica norma dell'apposito articolo delle presenti norme di attuazione; per gli ampliamenti eventualmente riguar

danti negozi o volumi per attività commerciali ed artigianali, valgono le disposizioni impartite nei relativi articoli delle presenti Norme; in ogni caso, comunque, gli ampliamenti possono essere concessi "una tantum".

Nella zona di rispetto cimiteriale sono consentiti, altresì, a titolo precario e con il limite massimo di mc.30 ciascuno, chioschi per la vendita di fiori.

Art.57 (Rispetto di aree archeologiche, di monumenti e di emergenze, R₆)

Nelle aree a diretto rapporto visuale con quelle di interesse archeologico sono consentite solo le attività esistenti alla data di adozione del Piano. Se si tratta di zone agricole è ammessa l'eventuale integrazione degli accessori rurali solo se il progetto è accompagnato dallo S.I.A. esteso ad almeno m.100,00 intorno alla zona ed all'elemento R₆; l'ampliamento non può in nessun caso superare quello concesso per le zone agricole ed è sottoposto alle norme degli ampliamenti in zone di interesse storico per quanto concerne le modalità di esecuzione dell'ampliamento stesso.

Art. 58 (fasce di rispetto di valloni, R₇)

Nelle fasce di terreno in vicinanza di valloni (anche se non individuate negli elaborati grafici del P.A.B.) e profonde almeno m.20,00 vanno piantati alberi ad alto fusto onde consentire la difesa idrogeologica del territorio. In esse sono inoltre escluse nuove costruzioni.

CAPO II: SALVAGUARDIA DELLE RISORSE DEL SISTEMA.

Art.59 (Risorse del territorio e popolazione utente)

Il territorio e la popolazione che lo usa costituiscono due insiemi interrelati di risorse e di domande.

La protezione e la salvaguardia delle risorse del territorio vanno pertanto assicurate con specifico riferimento alla cultura della popolazione utente col fine di garantire lo sviluppo di questa e la valorizzazione delle risorse stesse.

A tal fine le richieste di Autorizzazione e di Concessione per gli interventi localizzati negli ambiti di salvaguardia definiti dal P.R.G. vanno integrati dagli studi analitici specificati negli articoli seguenti.

In ogni caso, qualora associazioni o gruppi di cittadini od esperti lo richiedano con motivato esposto, possono essere oggetto di salvaguardia ambiti od emergenze non necessariamente classificati nel P.R.G. e, di conseguenza, salvaguardati; tali nuove risorse vengono classificate per analogia, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, in una delle categorie individuate dal P.R.G. e ad essa si applicano le relative norme.

Art.60 (Caratteri urbanistici, tipologici, morfologici e culturali del territorio e della popolazione, S_I)
Indipendentemente dall'eventuale applicazione delle norme di cui alle Leggi n°1069/1939 e n°1497/1939, il P.R.G. identifica gli ambiti territoriali in cui l'insediamento anche sparso, o le coltivazioni, o

la morfologia del sito presentano caratteri per singolarità, ricorrenza, particolare pregio o tradizioni correnti che meritano di essere conservati a testimonianza ed a valorizzazione della cultura della popolazione e delle risorse globali del territorio.

In tali ambiti, quindi, qualsiasi richiesta di intervento, comprese le modifiche di destinazione d'uso, deve essere obbligatoriamente integrata da uno studio di impatto ambientale (S.I.A.) che dimostri che l'intervento progettato è tale da non alterare i caratteri tipologici, storici, morfologici del territorio né quelli culturali della popolazione.

In particolare, se si tratta di nuove abitazioni o di ampliamento di quelle esistenti, lo studio deve dimostrare, anche con l'ausilio di fotografie significative, che la nuova costruzione non contrasta con quella preesistente, segnatamente per quanto concerne le coperture, i balconi, le aperture in genere e le scale esterne.

Il P.R.G. identifica, altresì, gli elementi puntuali definite emergenze meritevoli della salvaguardia di cui al I° comma del presente articolo; in tale caso, l'ambito di applicazione della normativa di cui ai precedenti commi si intende esteso ad una fascia di almeno m.150,00 circostante l'emergenza identificate.

Art.6I (Fonti e sorgenti, S₂)

Indipendentemente dalle norme relative alla tutela delle acque pubbliche, il P.R.G. identifica le risorse idriche considerate di pregio nella cultura della popolazione.

E' consentito lo sfruttamento di tali risorse esistenti in conformità di un piano di utilizzazione

esteso all'intero ambito di tutela e corredato da specifica relazione idrogeologica.

In ogni caso, la richiesta di concessione va integrata da un certificato redatto da un Geologo iscritto all'Albo Professionale attestante e comprovante che le opere richieste non alterano e non arrecano danno al regime delle acque superficiali o profonde dell'intero ambito.

Art.62 (Aree verdi di pregio, S₃).

Il Piano individua i parchi, i giardini, o gli orti (anche se non inclusi negli elenchi di cui alla Legge n°1497/1939) che per la qualità o l'imponenza delle essenze vegetali, del disegno, dell'integrazione con il circostante ambiente o semplicemente per l'uso che ne fa o l'accezione che ne ha la popolazione, meritano di essere tutelati sia nella destinazione d'uso che nell'aspetto.

Nelle aree così individuate, pertanto, è obbligatorio tutelare e mantenere le essenze vegetali e le coltivazioni esistenti.

Nei parchi e nei giardini è consentito l'impianto di attrezzature sportive (piscine, campi da tennis, ecc.) a condizione che tale impianto non comporti costruzioni di volumi nè l'abbattimento di alberi di medio e di alto fusto e subordinatamente all'impegnativa, trascritta nelle forme e nei modi di Legge, da parte dei proprietari, di non richiedere l'indennizzo relativo in caso di esproprio dell'area.

Negli orti e nelle zone agricole sono consentiti gli avvicendamenti colturali ma non la modifica

del tipo di coltivazione.

Le aree classificate verdi di pregio, se aggregate ad un preesistente edificio, possono essere computate ai fini della realizzazione degli interventi consentiti dalla specifica normativa di zona fino ad una superficie massima pari a 4 volte quella coperta del fabbricato; se tali aree ricadono in zone agricole, possono essere computate per intero; se invece ricadono in zone di espansione estensiva, valgono le specifiche norme di zona.

Gli elementi vegetali isolati che per qualità, rarità, età, portamento, interesse botanico, singolarità ambientale o ricorrente accezione nella cultura della comunità sono ritenuti di pregio, vanno considerati "emergenze" e in quanto tali tutelati ai sensi dell'articolo delle presenti norme relativo ai caratteri urbanistici, tipologici, morfologici e culturali del territorio e della popolazione, S_I).

CAPO III: VINCOLI E TUTELA

Art. 63 (Finalità e procedure integrative).

Il P.R.G. riporta l'ambito di applicazione delle procedure speciali previste da leggi nazionali e regionali a tutela dell'aspetto idrogeologico, del patrimonio boschivo, dei beni culturali ed ambientali o a protezione dal rischio sismico. In tali ambiti la procedura ordinaria di rilascio della concessione o dell'autorizzazione va integrata con quella prevista da ciascuna legge e riportata nei seguenti articoli. Sono fatte salve ulteriori e più restrittive norme emanate da leggi la cui entrata in vigore dovesse essere successiva all'approvazione del P.R.G..

Art. 64 (tutela dell'assetto idrogeologico, V₁).

Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, qualsiasi iniziativa volta ad effettuare trasformazioni del suolo (sbancamenti, movimenti di terreno, apertura di nuove strade o di miniere, scavi, nuove costruzioni, ecc.) dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Ripartimentale dell'Agricoltura e Foreste, ai sensi dell'art. I del R.D. 30.12.1923 n° 3267.

In tali zone, prima di iniziare le costruzioni delle opere che si intendono eseguire, deve essere presentata regolare dichiarazione all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste a norma del R.D. 16 maggio 1920 n° 1125, affinché possa essere controllata l'esecuzione particolareggiata dell'opera stessa.

Art. 65 (Vincolo boschivo, V₂).

Nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi delle Leggi: n° 3267 del 30.12.1923, n° 1126 del 16.5.1926, n° 1102 del 3.12.1971, n° 47 del 3.3.1975, le modifiche di qualsiasi genere dello stato dei luoghi, ivi compreso delle colture e delle destinazioni d'uso, sono soggette a preventiva autorizzazione dei competenti uffici regionali delegati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n° 616.

Le richieste relative ad interventi ricadenti in tali ambiti, pertanto, vanno integrate con la documentazione della citata autorizzazione e con lo S.I.A. esteso per almeno m. 500,00 intorno all'immobile oggetto dell'intervento.

Art. 66 (Tutela dei beni ambientali, V₃).

Nelle aree sottoposte a tutela ai sensi della Legge n° 1497/1939 e delle disposizioni regionali emanate o emanande in forza dell'art. 5 del D.P.R. n° 616, il rilascio della concessione edilizia è subordinato al preventivo parere della competente Soprintendenza o degli uffici regionali delegati. Le modalità della presentazione di richieste di parere nonché l'elenco degli allegati necessari sono elencati nel Regolamento Edilizio allegato al P.R.G..

Il parere può anche essere direttamente provocato dall'interessato prima della richiesta di concessione.

Art. 67 (tutela delle cose di interesse storico-artistico, V₄)

Gli immobili tutelati ai sensi della Legge n°1089/1939 non possono essere oggetto di interventi di qualsiasi genere (comprese le modifiche della destinazione d'uso) senza il preventivo nulla osta della competente Soprintendenza.

In caso di assoluta e dimostrata urgenza possono essere eseguiti i soli lavori provvisori di assicurazione indispensabili ad evitare danni notevoli, purchè ne sia data comunicazione immediata alla competente Soprintendenza ed a questa venga inviato, nel più breve tempo possibile, il progetto definitivo dei lavori per ottenere il prescritto nulla osta.

Art.68 (protezione dal rischio sismico, V₅).

Indipendentemente dalla destinazione di zona, l'uso del territorio è comunque subordinato alle prescrizioni derivanti dall'indagine geologico-tecnica allegata al P.R.G. .

Sulle tavole di Piano sono riportati i differenti ambiti desunti dalla "zonazione in prospettiva sismica" ai quali si applicano le prescrizioni specifiche riportate in tale indagine le quali sono prevalenti rispetto a quelle di Piano eventualmente contrastanti.

Art.69 (Rispetto delle zone A₁)

Nelle aree in diretto rapporto visuale con le zone classificate "A₁" dal Piano sono consentite attività esistenti alla data del P.R.G. .Nel caso dette zone siano classificate residenziali e di espansione, i nuovi edifici da realizzare in esse, dovranno essere arretrati dalla vicina zona A₁ almeno

m.15,00, detta fascia di protezione (anche se non individuata nei grafici di Piano) dovrà essere tenuta a verde con alberature tipiche della zona, anche fruttifere.

La concessione edilizia dei citati edifici dovrà essere necessariamente accompagnata da uno S.I.A. che comprenda anche l'analisi della vicina zona A per una fascia di almeno m.100, lo stesso dicasi per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di consolidamento, di risanamento igienico e di restauro da prevedere per gli edifici esistenti e ricadenti nell'ambito citato.

Le disposizioni del presente articolo della normativa valgono, naturalmente, anche per tutti gli edifici da edificare nei lotti confinanti con le zone A_i.

87

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

CAPO I: DISPOSIZIONI FINALI.

Art.70 (Negozzi).

La costruzione di nuovi negozi nonché l'adeguamento funzionale di quelli esistenti sono disciplinati dai Piani di cui alla Legge n°426 del II.6.1971. Fino all'entrata in vigore dei citati Piani, la realizzazione di negozi o la trasformazione di quelli esistenti sono regolate dalle seguenti norme:

-in tutte le zone residenziali è consentita la costruzione o la ristrutturazione di superfici a destinazione d'uso commerciale a condizione che siano destinate alla vendita di beni di consumo corrente o per l'artigianato di servizio e che la Superficie Utile non sia inferiore a:

mq.20,00 nelle zone di interesse storico-ambientale (zone A₁ del Piano);

mq.40,00 nelle zone di completamento, di espansione e turistiche;

Nelle zone agricole è consentita la costruzione o la ristrutturazione delle superfici destinate alla vendita dei beni di consumo corrente o per l'artigianato di servizio a condizione che la superficie utile non sia inferiore a mq.40,00.

Per quanto riguarda l'adeguamento funzionale dei negozi ricadenti nelle zone definite A₁ dal P.R.G. valgono per essi le ulteriori disposizioni contenute nei P.P. e/o di recupero nonché le disposizioni impartite nel Regolamento Edilizio per quanto attiene le rifiniture, gli infissi, le insegne ecc..

Art.71 (Strade locali esistenti alla data di adozione del P.d.G. e loro modifiche).

Le strade locali esistenti nelle zone definite "A" dal Piano non possono essere modificate, siano esse di uso pubblico che privato.

Le strade esistenti nelle zone di completamento, di saturazione e di nuova espansione, siano esse pubbliche o private, non possono essere destinate ad uso diverso da quello attuale. Solo in sede di I.U.P. si possono attuare quelle modifiche di tracciato, di sezione o di destinazione che risultino legate al nuovo assetto viario previsto dal P.R.G. .

Art.72 (Costruzione sul confine ed in aderenza)

La costruzione sul confine è consentita in caso di I.U.P. e limitatamente ai confini non costituenti perimetro dell'ambito dell'intervento oppure ^{o parziale} quando si tratti di sopraelevazione, totale o parziale, di edificio già esistente, alla data di adozione del P.R.G., sul confine.

Nei casi di intervento diretto è consentita, di norma, la costruzione sul confine a condizione che le richieste di concessione vengano presentate per entrambi i fondi contemporaneamente e che sia consentito l'intervento diretto per ambedue i fondi. La normativa di zona indicherà, volta per volta, se è consentita la costruzione a confine.

La costruzione sul confine può essere autorizzata dal Sindaco, su conforme parere della Commis-

sione Edilizia, in caso:

- di comprovata impossibilità a realizzare altrimenti la volumetria consentita sul lotto (sempre che, naturalmente, venga rispettata, come condizione preliminare, la S_m del lotto prevista per la zona);
- sulla base di un documentato S.I.A., esteso almeno ad un ambito di m.200,00, intorno al lotto che dimostri più rispettoso dell'ambiente costruito la realizzazione sul confine.

Per quanto riguarda le realizzazioni nelle zone dichiarate "A" o "di interesse ambientale" dal P.R.G., valgono le disposizioni impartite dalla normativa dei Piani Particolareggiati alle quali bisogna, in ogni caso, attenersi; pertanto, in tali zone, non sono consentite deroghe per quanto attiene le indicazioni circa le distanze da rispettare dai confini.

Art.73 (Oneri e superfici di urbanizzazione).

Le superfici di urbanizzazione primaria e secondaria sono specificate per ciascuna zona o ambito dei grafici di Piano e/o dalle presenti norme di attuazione.

Negli interventi urbanistici preventivi l'entità e la ripartizione percentuale delle varie destinazioni delle superfici S_1 ed S_2 vanno rispettate compatibilmente con il disposto e con l'ammontare degli oneri di urbanizzazione dovuti in applicazione delle tabelle parametriche.

Per gli interventi diretti gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti in conformità delle deliberazioni adottate, ai sensi della Legge Nazionale

90

n° 10/1977, in applicazione delle tabelle regionali.

Art. 74 (Servizi igienici).

Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del P.R.G. è consentita "una tantum" un incremento di volume, indicato nella normativa di zona, al fine dell'adeguamento igienico-tecnologico degli alloggi che ne risultassero privi o inefficienti.

Per le zone "A₁" valgono le ulteriori disposizioni presenti nei Piani Particolareggiati. Nelle rimanenti zone l'ampliamento igienico-tecnologico è attuabile purchè si rispettino i parametri D_c e D_e.

Art. 75 (Volumi per attività commerciali ed artigianali).

Il volume e la S_u corrispondenti alla parte dei piani terreni (tipologicamente adatti) degli edifici a più piani, che sia destinata ad esercizi pubblici e/o commercio e che confini direttamente con l'area pubblica oppure che sia destinata a laboratori e/o a depositi di attività artigianali (queste ultime se non inquinanti) possono essere non computate fino ad un massimo del 30% del volume e delle S_u da realizzare.

Il rilascio della concessione è subordinato al rispetto delle D_c, D_e, H nonché delle caratteristiche indicate nella normativa di zona; il rilascio della concessione è altresì subordinato all'esibizione della documentazione comprovante che l'avente titolo alla richiesta esercita attività

commerciale e/o artigianale cui l'immobile è in tutto o in parte destinato.

Le concessioni rilasciate a seguito di documentazione fallace sono, agli effetti dell'abusivismo edilizio, da considerare nulle.

Art. 76 (Allineamenti degli edifici esistenti).

Gli edifici da realizzare su lotti aventi già edificati entrambi i confini che delimitano quello sulla via pubblica possono rispettare l'allineamento predeterminato dalla congiungente il filo dei fabbricati esistenti sui confini del lotto, anche se tale congiungente risultasse inferiore a quella prescritta per la zona in rapporto alla sede stradale. La normativa specifica di zona indicherà, volta per volta, se è possibile tale allineamento. E' fatto salvo il rispetto della normativa sismica vigente.

Per le zone A₁ la possibilità dell'allineamento previsto nel presente articolo deve essere convalidata dai Piani Particolareggiati espressamente.

Art. 77 (Interventi su edifici da demolire)

Gli edifici per i quali il Piano prevede la demolizione possono essere sottoposti soltanto ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché a restauro conservativo. Ulteriori indicazioni sono presenti nel Regolamento Edilizio allegato al Piano.

Gli interventi di sostituzione edilizia per gli edifici per i quali il P.R.G. preveda la demolizio-

ne o la possibilità della sostituzione, sono ammessi a condizione che si rispettino i parametri e gli allineamenti nonché le distanze dettate per la zona in cui ricade l'edificio.

Per gli edifici ricadenti nelle zone A_1 è prevista la sostituzione dei soli edifici espressamente indicati in Piani Particolareggiati.

Per quanto riguarda edifici ricadenti in zone diverse dalle "A", anche in quelle di tipo agricolo, che siano antecedenti di un cinquantennio dalla data di presentazione della richiesta di concessione e/o che costituiscano una testimonianza dell'edilizia locale, anche se di tipo rurale, è obbligatoria la presentazione di uno S.I.A. esteso per almeno m.100,00 intorno all'edificio considerato ed è inoltre obbligatoria la comprovata necessità della sostituzione sulla base di un attento e dettagliato studio storico-critico.

Art.78 (Ampliamenti e sopradelevazioni)

Al fine di meglio utilizzare il patrimonio edilizio esistente e le opere di urbanizzazioni già esistenti, sono consentiti ampliamenti "a tentata" delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione del Piano.

Tali ampliamenti sono finalizzati al conseguimento di un soddisfacente standard abitativo, indipendentemente dalla consistenza abitativa di origine; essi sono consentiti in misura inversamente proporzionale alla S_u esistente, secondo l'allegata tabella "B"; per gli ampliamenti da prevedere nelle zone definite "A" del P.R.G. valgono le dispo-

sizioni, circa gli ampliamenti, impartite negli appositi articoli e le ulteriori disposizioni presenti nei Piani Particolareggiati.

Indipendentemente dalla consistenza di origine, è consentito, nelle zone B₁, C₁ e agricole, un ampliamento delle unità immobiliari a destinazione abitativa fino a garantire al nucleo familiare che lo occupa una S_u pari a 30 mq./ab. Qualora l'alloggio sia occupato in regime di affitto, il rilascio della concessione è subordinato alla stipula ed alla registrazione di un contratto di affitto intestato allo stesso conduttore, relativo sia alla unità abitativa di origine che alle parti a farsi ed avente durata non inferiore a 5 anni. Nelle medesime zone B₁, C₁ ed agricole (per le zone "A" valgono le specifiche disposizioni dei Piani Particolareggiati) la sopraelevazione di un intero piano, purchè sia garantito il rispetto dell'altezza massima consentita nella zona in cui deve avvenire l'intervento, è consentita a condizione che:

- l'edificio o la parte sopraelevata abbiano una superficie inferiore a mq.150,00;
- siano adottati accorgimenti costruttivi (quali, ad esempio, concatenazione strutturale agli edifici vicini) atti a garantire il rispetto dei punti C₂, C₃ e C₄ delle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.K. 3.3. 1975;
- sia garantito il rispetto della normativa sismica vigente;
- il sottotetto non presenti finestre di areazione "ad occhio" o simili;
- sia rispettata la caratteristica architettonica dell'edificio e non siano alterate le sue parti decorative od i cornicioni;
- sia rispettato l'indice VL di zone;

-venga allegato alla domanda di concessione uno S.I.A. esteso almeno m.100 intorno all'edificio oggetto dell'intervento.

Gli edifici aventi sottotetti aereati da finestre tipiche non possono essere sopraelevati; in tali casi, tuttavia, è ammesso l'ampliamento della superficie ottenuto trasformando il sottotetto da non abitabile ad abitabile mediante variazione di quota del solaio di calpestio del sottotetto stesso purchè vengano rispettate le altezze dei vani di abitazione ai fini della abitabilità che dovrà comunque essere certificata seguendo le disposizioni riportate nel Regolamento Edilizio allegato al Piano.

L'ampliamento contemplato al comma precedente è ammesso a condizione che:

- le finestre tipiche preesistenti non vengano eliminate o alterate e che non ne venga alterato il disegno;
- che le finestre non vengano cerchiato da ornate in marmo se queste non sono presenti nell'edificio originariamente senza sopraelevazione;
- la quota e la sagoma del cornicione non vengano in alcun modo alterate;
- le eventuali nuove finestre necessarie a rendere abitabile il sottotetto non vengano realizzate nei fronti esterni o interni dell'edificio;
- che venga garantita l'osservanza delle disposizioni di Legge circa il risparmio energetico;
- venga prodotto uno S.I.A. esteso almeno m.100,00 intorno all'immobile oggetto dell'intervento;

Lo S.I.A. è reso obbligatorio, al pari dell'osservanza delle disposizioni riportate nel presente articolo, anche per le case coloniche sparse, eventualmente non ricadenti nel

99

le zone citate ma che costituiscono testimonianza di edilizia locale sia per quanto riguarda la tipologia che per quanto concerne le strutture ed i materiali. In particolare gli edifici rurali sparsi potranno essere individuati anche dai P.P. anche ricadenti in aree esterne alle zone A_1 definite dal P.R.G.

Gli ampliamenti della Su ottenuti a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia, ad esempio mediante variazione di imposta dei solai intermedi, sono consentiti a condizione che

- non vengano alterate o demolite le volte esistenti fino al secondo impalcato f.t.;

- non vengano variati il disegno e la quota altimetrica dei v. esistenti prospettanti o comunque visibili da spazi pubbl.
- venga prodotto uno studio di impatto ambientale esteso almeno per m. 100,00 (salvo diverse prescrizioni di zona, che richiedano estensioni maggiori) intorno all'immobile oggetto dell'intervento.

Gli ampliamenti di cui al presente art. sono applicabili a scelta del proprietario ma non sono tra loro cumulabili con altri interventi previsti dalle norme. In ogni caso vanno rispettati i parametri D_c , D_e e V_l nonché l'altezza massima della zona. In tutti i casi previsti la certificazione storico-catastale attestante la consistenza dell'immobile alla data di adozione del P.R.G. e l'attestazione dell'U.T.C. che l'immobile non mai beneficiato degli ampliamenti di cui al presente articolo costituiscono documentazione obbligatoria a corredo della domanda di concessione edilizia.

Art.79 (Provvedimenti antisismici).

Per ottemperare alle prescrizioni della legislazione antisismica volta a tutelare l'incolumità delle persone nelle strade e nelle aree sottoposte a

servitù di pubblico passaggio sono sempre consentiti elementi strutturali orizzontali di contenazione e di contrasto (quali cordoli, muntoni, ecc.) o di protezione. Tali strutture vanno comunque giustificate da uno S.I.A. esteso almeno m. 100,00 intorno all'edificio oggetto dell'intervento e vanno realizzati in modo da non arrecare alcun danno all'estetica dell'edificio stesso.

Nelle zone residenziali ed in quelle agricole di completamento dei nuclei rurali, qualora l'edificazione avvenga con tipi edilizi a schiera, è ammesso un incremento degli indici del 10% (I_t, I_f, U_t, U_f, Q) di quello massimo consentito nella zona.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, sono considerate case "a schiera" i gruppi di due o di più cellule aventi una disposizione planimetrica in cui ogni alloggio unifamiliare, eccetto i due di testata, divide con i contigui due fronti ciechi e dispone di altre due fronti libere in corrispondenza delle quali sono disposti gli ingressi ed il giardino.

Nelle zone per le quali il P.R.G. prevede l'edificazione in seguito a I.U.P. sarà questo strumento particolareggiato a confermare, per le singole zone, se il tipo di case a schiera è ammissibile.

I Piani Particolareggiati possono prevedere che gli incrementi per le case a schiera possano essere applicati anche ai singoli edifici che vengano realizzati sul confine di due o più lati del lotto.

Restano ferme, anche per le case a schiera che per le altre ad essa assimilate in base a quanto riportato nel precedente comma, le disposizioni circa il rispetto dell'altezza massima realizzabile e le altre disposizioni relative sia alla normativa urbanistica che edilizia.

CAPO II- DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 81 (Costruzioni in corso difformi dalle norme vigenti).

I lavori di costruzione di edifici in contrasto con le presenti Norme ovvero con quelle esistenti al momento del rilascio della Concessione Edilizia, ancorchè risultino già iniziati alla data di adozione del P.R.G., si intendono sospesi.

I proprietari dovranno, pertanto, presentare entro sei mesi dalla data di adozione del P.R.G. apposita richiesta di variante alla licenza o alla concessione a suo tempo ottenuta per adeguare, finchè possibile, il completamento della costruzione alle nuove norme.

(Qualora tale adeguamento risultasse tecnicamente impossibile, le costruzioni stesse potranno essere completate in conformità alla concessione a suo tempo ottenuta (salvo le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 13, comma 2°, della legge n°765 del 6.8.1967, come modificato dall'art.15 della legge n°10 del 28.1.'77 o che venissero prescritte da leggi specifiche che regolamentano l'abusivismo edilizio) che, in tal caso, deve essere ripresentata perchè venga riconfermata. Nel completamento degli edifici in corso, per quanto attiene gli esterni e le rifiniture dovranno comunque essere rispettate le norme, inerenti, del Regolamento Edilizio in merito.

La impossibilità tecnica di adeguamento e lo stato dei lavori alla data di adozione del P.R.G. vanno documentati mediante perizia giurata e fotografie bollate presso l'Ufficio del Registro.

T A B E L L A A

SPAZI PER PARCHEGGIO PRIVATO
DA RICAVARE NELL'AREA DI PERTINENZA
DI COSTRUZIONI O DI ATTREZZATURE.

destinazioni d'uso degli edifici	Superficie parcheggio privato
residenziale	mq.20 ogni 100 mq. di S _u
residenziale, sia permanente che temporanea, nelle zone turistiche	mq.30 ogni 100 mq. di S _u
supermarket e centri di vendita	mq.100 ogni 100 mq. di S _u
magazzini di deposito (senza vendita)	mq.30 ogni 100 mq. di S _u
cliniche private, ospedali	mq.50 ogni 100 mq. di S _u
alberghi, ristoranti e simili	mq.100 ogni 100 mq. di S _u
teatri, cinematografi e luoghi di svago e divertimento	mq.100 ogni 100 mq. di S _u
impianti industriali o artigianali	mq.10 per 100 mq. di area del lotto computata al netto della superficie stradale.
scuole fino all'obbligo	mq.30 per aula
scuole superiori all'obbligo	mq.40 per aula
ambulatori, uffici pubblici e simili	mq.50 ogni 100 mq. di S _u

Nei casi di impianti scoperti e comunque non chiusi (cinema all'aperto, piste da ballo, campi da gioco, ecc.) i parcheggi

non dovranno essere inferiori ad un posto macchina ogni tre posti di capacità dell'impianto.

In ogni caso gli spazi per parcheggi previsti costituiscono un minimo e devono essere adeguati alle eventuali diverse normative sia del Comune che di altri Organi.

T A B E L L A B

SUPERFICI DI AMPLIAMENTO
DEGLI ALLOGGI ESISTENTI
ALLA DATA DI ADOZIONE DEL
P.R.G. (zone B_i-C_i-E_i)

superficie utile dell'alloggio

ampliamento max.
(salvo particolari disposi-
zioni delle norme di attua-
zione)

fino a mq.40	mq.70
mq.50	mq.60
mq.70	mq.55
mq.100	mq.50
mq.140	mq.40
mq.180	mq.30
mq.220 ed oltre	mq.20

Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare.

ABBREVIAZIONI USATE NELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

- A_c = ampio cortile;
 A_1 = zone di interesse storico-ambientale di cui al D.M. n° I444 del 2.4.1968;
 B_1 = zone territoriali "B" (di saturazione) di cui al D.M. 2.4.1968 n° I444;
 C = cortile;
 C_f = commistione funzionale;
 c_h = chiostrina;
 C_1 = zone territoriali omogenee "C" del D.M. n° I444 del 2.4.68; (di completamento e di espansione);
 D_c = distacco tra i confini;
 D_e = distacco tra gli edifici;
 D_1 = zone omogenee "D" di cui al D.M. n° I444 del 2.4.1968;
 E_1 = zone territoriali omogenee "E" di cui al D.M. n° I444 del 2.4.1968;
 F_1 = zone per attrezzature di interesse generale, zone omogenee "F" di cui al D.M. n° I444 del 2.4.1968;
 G_1 = zone a destinazione speciale;
 H = altezza del fabbricato;
 H_f = altezza delle fronti;
 I.E.D. = intervento edilizio diretto: Autorizzazione o Concessione Edilizia;
 I_f = indice di fabbricabilità fondiaria;
 I_t = indice di fabbricabilità territoriale;
 I.U.P. = intervento urbanistico preventivo: Piani Particolareggiati, di Recupero e Lottizzazioni Convenzionate (sia private che pubbliche);
 P = patio;
 P_1 = aree di uso pubblico;
 R_1 = fasce di rispetto;
 S_{ab} = superficie abitabile utile;
 S_c = superficie coperta;

- S_f = superficie fondiaria;
S.I.A. = studio di impatto ambientale;
 S_i = spazi interni;
 S_m = superficie minima di intervento;
 S_t = superficie territoriale;
 S_u = superficie utile;
 S_v = superficie virtuale;
 S_I = superficie per opere di urbanizzazione primaria;
 S_2 = superficie per opere di urbanizzazione secondaria;
 U_f = indice di utilizzazione fondiaria;
 U_t = indice di utilizzazione territoriale;
V = volume massimo ammissibile;
 V_l = visuale libera;

I N D I C E

TITOLO I: PRESCRIZIONI GENERALICapo I: generalità

Art. 1 applicazione del P.R.G.	pag. I
Art. 2 norme generali	" I

Capo II: indici urbanistici

Art. 3 definizione degli indici urbanistici	" I
Art. 4 applicazione degli indici urbanistici	" 8

TITOLO II: ATTUAZIONE DEL PIANOCapo I: attuazione del P.R.G.

Art. 5 modalità di attuazione del Piano	" 12
Art. 6 intervento urbanistico preventivo (I.U.P.)	" 13
Art. 7 intervento edilizio diretto (I.E.D.)	" 14
Art. 8 studio di impatto ambientale (S.I.A.)	" 15
Art. 9 accorpamento e asservimento	" 17
Art. 10 destinazione d'uso	" 18
Art. 11 ubicazione degli interventi	" 19
Art. 12 utilizzazione degli indici	" 19

Capo II: Zone residenziali

Art. 13 zone residenziali	" 20
Art. 14 zona di interesse storico-ambientale A ₁ : Terra Murata	" 21
Art. 14/A zone di interesse storico-ambientale A ₂ - A ₆	" 27
Art. 15 zone parzialmente edificate da saturare (B)	" 30
Art. 16 zone parzialmente edificate da completare, C ₁	" 32
Art. 17 zone parzialmente edificate da completare, C ₂	" 33
Art. 18 zone di espansione residenziale integrata, C ₃	" 33
Art. 19 zone di espansione residenziale, C ₄	" 35
Art. 19 bis zone per l'edilizia economica e popolare	" 36
Art. 20 zone per resid. a rotazione d'uso, C ₅	" 36

Capo III: zone per attività produttive

Art. 21 zone per insediamenti industriali (D)	" 37
Art. 22 zone industriali di completamento (D ₁)	" 37
Art. 23 zone industriali di espansione (D ₂)	" 38
Art. 24 zone miste per artigianato e per abitazio- ne (D ₃)	" 39
Art. 25 classificazione delle industrie insalubri	" 40

Capo IV: zone di uso agricolo

Art. 26 zone di uso agricolo	" 41
Art. 27 zone agricole normali (E _n)	" 44

Art.28. zona agricole a bosco e pascolo	pag. 47
Art.29 zone agricole a coltivazioni pregiate- zone coltivate intensivamente e zone con alberature tipiche E ₇	" 48
Art.30 zone agricole di completamento dei nuclei rurali	" 48
Art.31 zone agricole di riserva degli abitati, E _r	" 49
Art.32 interventi su edifici tipici (masserie) ricadenti nelle zone E	" 51
Art.33 adeguamento funzionale ¹ di edifici ricadenti nelle zone E ₁	" 51

Capo V: aree di uso pubblico

Art.34 aree di uso pubblico	" 52
Art.35 aree per l'istruzione, P _I	" 52
Art.36 aree per attrezzature di interesse gene- rale, P ₂	" 53
Art.37 aree per il verde primario, P ₃	" 54
Art.38 aree per il verde secondario, P ₄	" 54
Art.39 spazi di sosta e di parcheggio di urbaniz- zazione primaria, P ₅	" 56

Capo VI: zone per attrezzature di interesse generale

Art.40 zone per l'istruzione superiore, F _I	" 59
Art.41 zone per attrezzature sanitarie ospedalie- re (F ₂)	" 59
Art.42 zone per attrezzature di interesse generale (F ₄)	" 60

Capo VII: zone a destinazione speciale

Art.43 zone a destinazione viaria, G ₁	" 61
Art.44 zone a destinazione ferroviaria, G ₂	" 65
Art.45 zone cimiteriali, G ₃	" 65
Art.46 zone per il tempo libero, G ₄	" 65
Art.47 zone archeologiche, G ₅	" 66
Art.48 zone a verde privato vincolato, G ₆	" 67
Art.49 zone a tutela del paesaggio e delle bellez- ze panoramiche ed ambientali, G ₆	" 67
Art.50 zone per attività pastorizia	" 69

TITOLO IV : FASCE DI RISPETTO

Capo I: fasce di rispetto

Art.52 protezione di attrezzature, di reti e di emergenze	" 70
Art.53 rispetto stradale, R _I	" 72
Art.54 rispetto ferroviario, R ₂	" 75

Art.55 rispetto di gasdotti, elettrodotti, ecc, R ₄	pag. 76
Art. 56 rispetto cimiteriali, B ₅	pag. 77
Art.57 rispetto di aree archeologiche, di monumenti e di emergenze, R ₆	" 78
Art.58 fasce di rispetto di valloni, R ₇	" 78

Capo II: salvaguardia delle risorse del sistema

Art.59 risorse del territorio e popolazione utente	" 79
Art.60 caratteri urbanistici, tipologici, morfologici e culturali del territorio e della popolazione; S ₁	" 79
Art.61 fonti e sorgenti, S ₂	" 80
Art.62 aree verdi di pregio, S ₃	" 81

Capo III: vincoli e tutela

Art.63 finalità e procedure integrative	" 83
Art.64 tutela dell'assetto idrogeologico, V ₁	" 83
Art.65 vincolo boschivo, V ₂	" 84
Art.66 tutela dei beni ambientali, V ₃	" 84
Art.67 tutela delle cose di interesse storico-ambientale, V ₄	" 84
Art.68 protezione dal rischio sismico, V ₅	" 85
Art.69 rispetto delle zone A ₁	" 85

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I: disposizioni finali

→ Art.70 negozi	" 87
Art.71 strade locali esistenti alla data di adozione del P.R.G. e loro modifiche	" 88
Art.72 costruzioni sul confine e in aderenza	" 88
Art.73 oneri e superfici di urbanizzazione	" 89
Art.74 servizi igienici	" 90
→ Art.75 volumi per attività commerciali ed artigianali	" 90
Art.76 allineamento degli edifici esistenti	" 91
Art.77 interventi su edifici da demolire	" 91
Art.78 ampliamenti e sopraelevazioni	" 92
Art.79 provvedimenti antisismici	" 95
Art.80 case a schiera	" 97

Capo II: disposizioni transitorie

Art.81 costruzioni in corso difformi dalle norme vigenti	" 98
TABELLA "A"	" 99
TABELLA "B"	" 101
Abbreviazioni dei termini usati nelle norme di attuazione del P.R.G.	" 102
indice	" 104

COMUNE DI ARIENZO

PROVINCIA DI CASERTA

Spedizione

Prot. N. _____

Data _____

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 del 27/3/1985

OGGETTO: Piano Regolatore Generale: determinazione di competenza riguardo le osservazioni pervenute.

L'anno millenovecento trentacinque e questo giorno ventisette

del mese di marzo alle ore 16,25 nella sala delle adunanze consiliari, della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 22/3/1985 n. 1863,

si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Stefano Capriello

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 15 e assenti, sebbene invitati, n. 5

Come segue:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pre-senti	As-senti	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pre-senti	As-senti
1	STEFANO CAPRIELLO	si		11	VINCENZO MORGILLO	si	
2	PASQUALE FERRARA		si	12	ANIELLO PISCITELLI	si	
3	ANDREA MARTONE	si		13	AGOSTINO GUIDA		si
4	EMILIA CRISCI	si		14	ORLANDO VERLEZZA	si	
5	NICOLA LETTIERI	si		15	VINCENZO ZIMBARDI	si	
6	GIUSEPPE MEDICI	si		16	NICOLA VELARDO	si	
7	ALESSANDRO CRISCI	si		17	BENITO VICARIO		si
8	GIUSEPPE PELLONE	si		18	CRESCENZO GUIDA	si	
9	RAFFAELE GUIDA	si		19	ANTONIO CRISCI		si
10	GIUSEPPE TELESE	si		20	LELIO CRISCI	si	

Giustificano l'assenza i Sigg. _____

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Roberto Caruso

incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL PRESIDENTE

riferisce che con deliberazione consiliare N.121 del 3/12/84, in atti al
 3800. il 21/12/84 prot.22550/S, venne adottato il Piano Regolatore Generale

che ai sensi delle disposizioni vigenti in materia venne pubblicato l'avviso
 avvenuto deposito sul B.U.R. N.2 del 14/1/85 sui quotidiani **IL MATTINO** del
 1/85 ed **IL TEMPO** del 15/1/85, nonché affisso all'Albo Pretorio ed in altri
 ai pubblici del Comune;

che il termine per la presentazione di eventuali osservazioni, gg.60, è sc
 o il 15/3/85, ore 13,00 decorrenti dal giorno dell'ultima pubblicazione del
 avviso "de quo" sul quotidiano **IL TEMPO**, del 15/1/85;

che in tale periodo sono state presentate all'Ufficio Tecnico del Comune N.6
 osservazioni, come risulta dal relativo libro protocollo chiuso dal Segretario
 comunale in data 15/3/85;

propone, quindi, che il tecnico comunale Ing. Gianfranco Belcuore relazioni
 le osservazioni presentate, accompagnate dalla proposta, relativa a ciascuna
 esse, di quest'Amministrazione;

conclude il suo intervento ricordando che il Consiglio Comunale incaricò, con
 deliberazione N.41 del 7/3/85, l'avv. Antonio Lamberti consulente legale del
 Comune in materia di P.R.G. e dando lettura delle seguenti dichiarazioni: "L'Am
 nistrazione, tenuto conto della legge sul condono edilizio, intende già fin
 ora massimizzare i cittadini interessati che si provvederà subito dopo l'eman
 zione della normativa regionale prevista dalla stessa legge, a far appronta
 re le opportune varianti al P.R.G. in modo da sanare in via certa e definitiva
 tutte le costruzioni abusive anche quelle che contrastano con le previsioni del
 adottato P.R.G. così da dotare le stesse dei necessari servizi e infrastru
 tture. Adottare la procedura accelerata prevista per i Comuni disastrati e gravemen
 to danneggiati dalla legge 80/84."

Il consigliere Crescenzo Guida, capo gruppo minoranza, chiede ed ottiene la
 parola, da lettura della seguente dichiarazione: "Sig. Presidente sigg. Consiglieri
 comunali, siamo qui riuniti per celebrare l'ultimo Consiglio Comunale, i cui la
 vori prevedono l'analisi delle osservazioni dei cittadini in merito al Piano
 regolatore. Debbo chiarire a tutti che i lavori di questo Consiglio saranno por
 ti avanti e conclusi dalla Democrazia Cristiana, con spirito diverso, per te
 nere fede ad una distensione creata fra uomini politici che si vedono rappre
 sentati dalla Democrazia Cristiana, tant'è che nel partito coinvolgeranno elemen
 ti che nel passato hanno avuto una etichettatura politica diversa. Il Gruppo del
 la Democrazia Cristiana fiero della disponibilità espressa in sedi competenti
 comunque autorizzate a gestire il nostro potere politico, estrinseca il suo gra
 de a detti operatori politici, nella consapevolezza che il 12/5/85 sapranno te
 nere fede agli impegni assunti e lottare per la Democrazia Cristiana. Il gruppo
 della Democrazia Cristiana, per quanto riguarda le osservazioni del Piano Regolato
 re ha presente che è disponibile ad accettare o rigettare secondo il giudizio
 espresso dall'Avvocato per una serie di motivazioni che specificiamo: - La D.C.
 considera che un suo atto basato, anche su giuste considerazioni, potrebbe bloc
 care per anni l'adozione del piano, con grave pregiudizio per il partito e per
 il paese; - La D.C. seguirà con attenzione l'iter successivo, non trascurando
 nessuna azione di qualsiasi natura. - La D.C., ha avuto assicurazioni dall'Amma
 nistratore comunale, che le osservazioni dei cittadini, sarebbero state osservate cercando
 di eliminare danni possibili ai cittadini tutti. Bisogna anzi, saper caratteri
 zarsi anche quando si vede la propria posizione personale vacillare, evitando
 di ricattare persone e personalità politiche con atti politici non conformi
 alla propria etichettatura politica. La D.C. pur sapendo che il Piano Regolato
 re redatto ha bisogno di molte correzioni e correttivi e che comunque saranno
 alla D.C. richiesti, all'organo superiore, vota a favore del P.R.G. e da assai
 razione a tutti i cittadini della città. Le osservazioni anche se rigettate, se sono

Il Sindaco Capo Gruppo (D. C. CRISTIANA) (S. RAUSO)
 COMUNE DI CASERTA
 COMUNE DI CASERTA
 COMUNE DI CASERTA
 COMUNE DI CASERTA

ale, dove il parere tecnico e politico sarà decisivo."

Il Consigliere Comunale Dr. Andrea Martone si dice lieto della dichiarazione della D.C., ma afferma che non gli risultano atti di distensione che egli conosca e comunque il gruppo "Orologio" può da solo, con la sua maggioranza approvare respingere eventuali ricorsi.

Il consigliere Crescenzo Guida ribadisce che le osservazioni sarebbero state valutate con attenzione, come richiesto dalla D.C.. Il Consigliere Emilia Crisci afferma che i colleghi che hanno parlato in precedenza sembrano sensibili ai propositi della cittadinanza. L'orientamento della maggioranza sembra di accogliere alcune osservazioni che ella non condivide, in quanto potrebbero ledere la maggioranza della cittadinanza, per favorire singoli o pochi cittadini. Chiede, quindi una breve sospensione per consentire chiarimenti interni alla maggioranza. Il Presidente accoglie la proposta e sospende la seduta per 10' alle ore 16,40. Alle ore 17,10 la seduta riprende con i medesimi presenti.

Su invito del Presidente, il Consigliere Giuseppe Medici, dà lettura del parere fatto tenere dall'avv. Lamberti, regolarmente incaricato, sui criteri da seguire all'esame delle osservazioni al P.R.G., dal quale risultano le seguenti conclusioni: 1) La natura di semplice collaborazione delle osservazioni dei privati implica che l'Amministrazione non ha obbligo di motivazione specifica in caso di rigetto, purchè risulti che le osservazioni siano state esaminate e valutate dall'organo competente; 2) la relazione delle osservazioni è giustificata dal richiamo al contrasto con gli interessi generali perseguiti dal piano; 3) le controdeduzioni formulate dal Comune non vincolano l'autorità competente ad esprimere un giudizio conclusivo; 4) la deliberazione con la quale il Comune esprime le proprie deduzioni, in quanto proposta non modificativa del piano, non è soggetta a pubblicazione. La giurisprudenza, peraltro, ha ritenuto necessaria una nuova pubblicazione solamente nel caso che il Comune, in accoglimento di osservazioni, modifichi direttamente il Piano adottato."

Chiesta, quindi ed ottenuta la parola il Consigliere Raffaele Guida si dichiara contrario al Piano Regolatore adottato. "Perchè nel Piano c'è l'abusivismo dei vari Consigliere comunali, il terreno sulla zona C2, via Maddalena, comprendo una proprietà, ma ci sono zone più belle". Chiede poi se i consiglieri che hanno terreni nel P.R.G. possono partecipare alla votazione. Il consigliere Giuseppe Medici risponde che il P.R.G. è stato adottato in precedente seduta consiliare e che nella seduta odierna è all'ordine del giorno solo l'esame delle osservazioni al piano pubblicato, per cui il Consiglio deve esprimersi sulle singole osservazioni sulle quali i consiglieri debbono pronunciarsi.

Il consigliere Raffaele Guida dice che quando fu adottato il Piano era in Opere e quindi si può ancora opporre, potendo la Magistratura pronunciarsi sulla validità del Piano. Il consigliere Crescenzo Guida afferma che se ha ben capito lo spirito del parere dell'avvocato, dovrà ripubblicarsi il piano in presenza di modifiche. Il Presidente risponde che la ripubblicazione è necessaria in caso di stravolgimento. Il Consigliere Crescenzo Guida, minoranza, poi chiede se il collega Martone ha parlato a titolo personale o quale rappresentante del gruppo di maggioranza "Orologio", concludendo che la posizione della D.C. sarebbe diversa a seconda del caso. Il consigliere Dr. Andrea Martone risponde che ha parlato a titolo personale ritenendo di aver parlato a nome di tutti i consiglieri. Il Presidente, quindi chiede ai consiglieri di attenersi all'ordine del giorno. Il consigliere Crescenzo Guida ribadisce il suo pensiero circa l'appoggio della D.C. al P.R.G., confermando la richiesta di conoscere se l'intervento del dr. Martone è a titolo personale, o meno. Il consigliere Dr. Giuseppe Medici richiama l'attenzione del pubblico consesso sulla importanza della discussione e dell'argomento, prende atto delle dichiarazioni del minoranza con piacere, pur se il Piano può essere votato dalla sola maggioranza.

Conclusasi la discussione, quindi il Presidente invita il tecnico comunale ing. G. Belcuore a dare lettura delle singole osservazioni ed il consigliere Dr. Giuseppe Leddi ad evidenziare la proposta della maggioranza per ciascuna osservazione esaminata.

Conclude proponendo al Consiglio di votare per alzata di mano sull'accoglimento o meno di ogni singola osservazione.

Si procede, quindi, all'esame delle stesse nell'ordine di presentazione al bro protocollo come segue:

6 Osservazione N.1 Crisci Vincenzo e Antonio: si respinge in considerazione che una eventuale soluzione alternativa a quella di progetto contrasterebbe con le finalità di pubblico interesse poste alla base della previsione di piano. Unanime si approva.

Osservazione N.2 Biondi Maria Carmina e altri: si accoglie parzialmente solo in riferimento alla eliminazione del braccio stradale che congiunge la SS.7 con la strada vicinale Oupa Piscola; le aree così svincolate restano automaticamente accorpate in zona C 2. Unanime si approva.

Osservazione N.3 Crisci Antonio: si accoglie parzialmente solo in riferimento alla eliminazione del solo ufficio pubblico, l'area così svincolata resta automaticamente accorpata in zona C 2. Unanime si approva.

Osservazione N.4 Puoti Enrico: si respinge in considerazione che una eventuale soluzione alternativa a quella di progetto contrasterebbe con le finalità di pubblico interesse poste alla base della previsione di piano. Unanime si approva.

Osservazione N.5 Piscitelli Vincenzo e D e Lucia Immacolata: si respinge in considerazione che una eventuale soluzione alternativa a quella di progetto contrasterebbe con le finalità di pubblico interesse poste alla base della previsione di piano. Unanime si approva.

Osservazione N.6 Bernardi Vincenzo: si respinge in considerazione che una eventuale alternativa soluzione a quella di progetto contrasterebbe con le finalità di pubblico interesse poste alla base della previsione di piano. Unanime si approva.

Osservazione N.7 Clemente Crisci: si respinge in considerazione che una eventuale soluzione alternativa a quella di progetto contrasterebbe con le finalità di pubblico interesse poste alla base della previsione di piano. Unanime si approva.

Osservazione N.8 Crisci Alessandro: si respinge in considerazione che una eventuale soluzione alternativa a quella di progetto contrasterebbe con le finalità di pubblico interesse poste alla base della previsione di piano. Unanime si approva.

Osservazione N.9 Crisci Renato: si accoglie svincolando la particella 887 di area 7,62 dalla destinazione di area scolastica e accorpando l'intera superficie di area 14,62 in zona C 2. Unanime si approva.

Osservazione N.10 Piscitelli Pasquale: si accoglie parzialmente con la proposta di eliminazione dell'aliquota di parcheggio che insiste sulla particella 175, perché è antistante ed a confine con fabbricato già esistente ferreo restando la rimanente aliquota di parcheggio che insiste sulla particella N.379. Unanime si approva.

Osservazione N.11 Fucile Luciano: si accoglie parzialmente eliminando dalla zona B l'area di interesse comune. Unanime si approva.

Osservazione N.12 Rocco Carmine: si accoglie parzialmente eliminando dalla zona B l'area di interesse comune. Unanime si approva.

Osservazione N.13 Zinardi Consorzio: si accoglie parzialmente con trasferimento del sede viaria a cavallo tra il confine delle particelle 69 e 20 e con lo spostamento dell'area destinata a tempo libero sulla particella 14 di proprietà comunale accorpando l'area svincolata in zona B 4, come da grafico allegato. Unanime si approva.

Osservazione N.14 Lopiano Renato: si accoglie parzialmente eliminando il parcheggio dall'area di proprietà del ricorrente che verificherebbe in zona B previa nuova modifica del perimetro di detta zona, come da grafico allegato. Le ali di area 14,62 sottoposte alla strada di mt. 5,00, che vale per tutte le strade di mt. 5,00, sono rappresentate in ogni caso la stessa area. Unanime si approva.

Osservazione N.15 Fucio Raffaele e Gabrioler si accoglie eliminando l'area destinata a parcheggio ed accorpando la detta in zona C 4. Unanime si approva.

Osservazione N.16 Cerracchio Raffaele: si respinge in considerazione che una eventuale soluzione alternativa ~~non contrasterebbe~~ a quella di progetto contrasterebbe con le finalità di pubblico interesse poste alla base della previsione di piano. Si approva con N.12 voti favorevoli e 3 astenuti (minoranza).

Osservazione N.17 Fucio Filomena: si accoglie parzialmente estendendo la zona B fino alle particelle 726 e 729 per la stessa profondità delle particelle limitrofe. Unanime si approva.

Osservazione N.18 Crisci Vincenzo: si accoglie parzialmente estendendo la zona B fino al confine Nord delle particelle N.761. Unanime si approva.

Osservazione N.19 Papa Maria: si accoglie ubicando esattamente il fabbricato ed eliminando l'area di interesse comune, che resta automaticamente accorpata in zona C 2. Unanime si approva.

Osservazione N.20 Crisci Maria: si respinge in considerazione che una eventuale soluzione alternativa a quella di progetto contrasterebbe con le finalità di pubblico interesse poste alla base della previsione di piano. Unanime si approva.

Osservazione N.21 Marone Carlo Umberto: si respinge in considerazione che una eventuale soluzione alternativa a quella di progetto contrasterebbe con le finalità di pubblico interesse poste alla base della previsione di piano. Unanime si approva.

Si prende atto dell'allontanamento del cane. Crescenzo Guida;

Osservazione N.22 Guida Vincenzo: si accoglie parzialmente solo per quanto concerne la eliminazione della fascia di rispetto nei confronti del calzaturificio MADISON. Unanime si approva.

Rientra il cons. Crescenzo Guida;

Osservazione N.23 De Rosa Gennaro - De Rosa Salvatore - Crisci Alessandro - Onore Filomena - Diglio Francesca: si accoglie parzialmente e limitatamente a: 1° Soppressione della zona di vincolo destinata a scuola elementare che resta automaticamente classificata C 2. 2° Soppressione della zona di vincolo destinata ad attrezzature di interesse comune che resta automaticamente classificata C 2. 3° Riduzione dell'area di verde attrezzato. Le modifiche sono riportate nel grafico allegato. Unanime si approva.

Osservazione N.24 Scamperti Paquale: si accoglie parzialmente eliminando la strada partente da via Camellara fino all'incrocio ed accorpando l'area così liberata alla zona C 3, resta fermo il vincolo sull'area destinata a parcheggio che conserva la sua superficie, anche se sarà posizionato in modo differente e precisamente con il lato maggiore disposto parallelamente alla via Camellara, come da grafico allegato. Unanime si approva.

Osservazione N.25 Morgillo Clemente, Antonio, Armando, Alessandro: si respinge in considerazione che una eventuale soluzione alternativa a quella di progetto contrasterebbe con le finalità di pubblico interesse poste alla base della previsione del piano. Unanime si approva.

Osservazione N.26 D'Addio Nicola - Bernardo Maria - Balletta Maddalena - Crisci Giuseppe - Carfora Salvatore: si accoglie parzialmente riducendo la fascia di rispetto dell'area D 2 a mt.10,00 su tutti i lati tranne su quello della SS.7 dove viene ridotta a mt.25,00, si elimina inoltre la fascia Sud della strada di separazione tra l'area D 2 e l'area ospedaliera. Unanime si approva.

Osservazione N.28 Morgillo Clemente, Antonio, Armando, Alessandro: si respinge in considerazione che una eventuale soluzione alternativa a quella di progetto contrasterebbe con le finalità di pubblico interesse poste alla base della previsione del piano. Unanime si approva.

Si prende atto dell'allontanamento del cane. Crescenzo Guida;

Osservazione N. 27 Morgillo Domenico: si accoglie parzialmente solo in riferimento alla eliminazione del braccio stradale che congiunge la SS. 7 con la via Vicinale Cupa Pizzola accorpando l'area svincolata alla zona C 2; resta immutata la distanza di rispetto dalla SS. 7. Unanime si approva.

Osservazione N. 28 Rivetti Francesco: si respinge in considerazione che una eventuale soluzione alternativa a quella di progetto contrasterebbe con le finalità di pubblico interesse poste alla base della previsione di piano. Unanime si approva.

Si prende atto dell'allontanamento del cons. Dr. Andrea Lantone;

Osservazione N. 29 Morgillo Clemente e Crisci Maxiano: si accoglie eliminando il braccio di collegamento fra la via Cappella e la SS. 7. Unanime si approva.

Osservazione N. 30 Ricciardielli Nicola: si accoglie eliminando la fascia di rispetto nei confronti del calcestruzzo MADISON. Unanime si approva.

Osservazione N. 31 Carfora Clemente: si respinge in considerazione che una eventuale soluzione alternativa a quella di progetto contrasterebbe con le finalità di pubblico interesse poste alla base della previsione di piano. Unanime si approva.

Osservazione N. 32 Guida Francesco: si accoglie riducendo la fascia di rispetto cimiteriale a mt. 100,00 a partire, però, dal contorno del cimitero così come applicato nel progetto già approvato dal Consiglio Comunale. Unanime si approva.

Osservazione N. 33 Guida Pasquale: si accoglie eliminando la zona alberghiera con conseguente destinazione ad area agricola. Unanime si approva.

Osservazione N. 34 Petti Clementina e Felicia: si accoglie integralmente la II proposta di modifica così come illustrato nel grafico e allegato all'osservazione presentata dalle ricorrenti. Unanime si approva.

Osservazione N. 35 Crisci Clementina ed altri: si accoglie integralmente la proposta di modifica così come illustrato nel grafico D allegato all'osservazione presentata dai ricorrenti. Unanime si approva.

Osservazione N. 36 Crisci Rosa e Vincenza: si accoglie parzialmente riducendo l'area e il parcheggio accorpando l'area svincolata in zona B, come da grafico allegato. Unanime si approva.

Osservazione N. 37 Crisci Antonio e Pasquale: si accoglie parzialmente spostando la strada pedonale fino al confine Est della stessa particella su cui insiste. Unanime si approva.

Osservazione N. 38 Crisci Salvatore, Annamaria e Vincenza: si respinge in considerazione che una eventuale soluzione alternativa a quella di progetto contrasterebbe con le finalità di pubblico interesse poste alla base della previsione di piano. Unanime si approva.

Si prende atto dell'allontanamento del cons. Zimbardi Vincenzo.

Osservazione N. 39 Zimbardi Luigi: si accoglie parzialmente con lo spostamento dell'intero parcheggio sulla particella N. 78 di proprietà comunale, destinando l'area così svincolata a zona agricola e prolungando la via Caldarella fino alla strada che si sviluppa in senso Est - Ovest come da grafico allegato. Unanime si approva.

Ritirato il cons. Zimbardi Vincenzo.

Osservazione N. 40 Morgillo Angelo: si accoglie parzialmente eliminando il parcheggio ed accorpando l'area così svincolata alla zona C 2. Unanime si approva.

Osservazione N. 41 De Balco Diego: si accoglie riducendo l'area di verde attrezzata mediante la eliminazione della fascia larga mt. 12,00 individuata dalla retta parallela al confine Sud ed il confine Sud stesso. Unanime si approva.

Osservazione N. 42 Crisci Vincenzo: si accoglie parzialmente eliminando la strada che si sviluppa in senso Est - Ovest fino all'incrocio, trasladando la strada con sviluppo in senso Nord - Sud fino al confine della proprietà del ricorrente, aumentando l'area con destinazione D 3 della stessa superficie occupata a seguito della traslazione sul lato opposto delle particelle interessate dalla traslazione stessa, recuperando alla zona D 3 l'area liberata a seguito della eliminazione e trasla-

3
S. P. P. CARUSO



COMUNE

COMUNE



... delle sedi varie ed a seguito della liava modifica della perimetrazione della detta zona D 3, come da grafico allegato. Unanime si approva.

Osservazione N.43 Morgillo Lidia: si accoglie eliminando il braccio di collegamento tra la via Carrella e la SS. 7. Unanime si approva.

Osservazione N.44 Rivetti Rosalia: si accoglie ubicando correttamente i fabbricati. Unanime si approva.

Osservazione N.45 Rivetti M. Teresa: si respinge in considerazione che una eventuale soluzione alternativa a quella di progetto contrasterebbe con le finalità di pubblico interesse poste alla base della previsione di piano. Unanime si approva.

Osservazione N.46 Rivetti L. Luisa: si respinge in considerazione che una eventuale soluzione alternativa a quella di progetto contrasterebbe con le finalità di pubblico interesse poste alla base della previsione di piano. Unanime si approva.

Osservazione N.47 Crisci Carmine: si respinge in considerazione che una eventuale soluzione alternativa a quella di progetto contrasterebbe con le finalità di pubblico interesse poste alla base della previsione di piano. Unanime si approva.

Osservazione N.48 Rivetti Luigi: si accoglie parzialmente riducendo l'area destinata a verde attrezzato accorpando l'area svincolata in zona C 2, come da grafico allegato. Unanime si approva.

Osservazione N.49 Falco Pasquale: si accoglie eliminando la stazione per auto pulman ed estendendo la zona industriale di completamento a Nord fino alla SS. 7 e Sud Est fino al giacinto della strada di piano, a Sud fino al Vallone Palata, riducendo la fascia di rispetto della SS. 7 a mt. 25,00 al fine di non precludere la possibilità di un completo utilizzo del fondo a servizio dell'industria il tutto come riportato nell'allegato grafico. Unanime si approva.

Rimanda al cons. Dr. Andrea Martone.

Osservazione N.50 Crisci Franco: si respinge in considerazione che una eventuale soluzione alternativa a quella di progetto contrasterebbe con le finalità di pubblico interesse poste alla base della previsione di piano. Unanime si approva.

Osservazione N.51 Morgillo Francesco: si accoglie parzialmente riducendo l'area di verde attrezzato mediante la eliminazione della fascia larga mt. 12,00 individuata dalla retta parallela al confine Sud ed il confine via via Sud stesso. Unanime si approva.

Osservazione N.52 Perrino Francesco: si accoglie parzialmente riducendo del 25% l'area destinata a parcheggio svincolando la scuderia del lato Est individuata dalla fetta mediana perpendicolare a via delle Fontette. Unanime si approva.

Osservazione N.53 Crisci Vincenzo: si respinge in considerazione che una eventuale soluzione alternativa a quella di piano contrasterebbe con le finalità di pubblico interesse poste alla base della previsione di piano. Si approva con N.12 voti favorevoli e N.3 astenuti (minoranza).

Osservazione N.54 Crisci Dozenico: si accoglie eliminando l'area di sosta degli autopulman ritenendo possibile la sosta degli stessi allo sbocco della via Crisci, destinando l'area liberata a zona D 3. Unanime si approva.

Osservazione N.55 Antonio Benvenuto: si accoglie. Unanime si approva.

Osservazione N.56 Antonio Benvenuto: si accoglie. Unanime si approva.

Osservazione N.57 Morgillo Alfonso: si accoglie con nuova disposizione planimetrica del parcheggio e soppressione dell'accesso, come da grafico allegato. Unanime si approva.

Osservazione N.58 Carfora Renato: si accoglie parzialmente riducendo l'area di verde attrezzato mediante l'eliminazione della fascia che si estende fino al limite esterno del parcheggio accorpando l'area così svincolata a zona C 2, come da



grafico allegato. Unanime si approva.

Osservazione N. 59 Diglio Benito si accoglie parzialmente con la eliminazione dell'area di interesse comune accorpando l'area svincolata alla zona C 2, fermo restando la posizione del parcheggio. Unanime si approva.

Osservazione N. 60 Morgillo Antonio si accoglie eliminando il vincolo su tutta l'area destinata ad attrezzature scolastiche che resta automaticamente inserita in zona C 4. Unanime si approva.

Osservazione N. 61 Pascheriello Angela si respinge in considerazione che una eventuale soluzione alternativa a quella di progetto contrasterebbe con le finalità di pubblico interesse poste alla base della previsione di piano. Unanime si approva.

Terminato l'esame delle osservazioni il cons. Sig. ra Emilia Crisci, chiesta ed ottenuta la parola, ha lettura della seguente dichiarazione: "A chiarire e a concludere il discorso iniziato quando è stato introdotto il discorso sul punto dell'ordine del giorno che qui si chiude preciso: una eventuale mia rigida presa di posizione su tutte o su parte delle osservazioni presentate pur confortato e avallato da un'infinità di buone ragioni, isolata, sarebbe apparsa gratuita e cervellottica. Inoltre il rapporto numerico tra consiglieri del gruppo di maggioranza e quelli di minoranza, anche per distribuire intercorse tra il capo gruppo di minoranza prof. C. Guida e l'assessore A. Martone del gruppo di maggioranza, non mi ha consentito di astenermi dal partecipare a questa seduta del C.C., in quanto la mia assenza, o peggio ancora il mio allontanamento in un momento successivo, variando in maniera significativa dal rapporto avrebbe consentito a chiunque di fare le più svariate ipotesi, stravolgendo in tal modo il significato che avrei inteso darti. Quindi voto a favore dell'accoglimento e del rigetto delle osservazioni esaminate così come proposte, ma ho, verso me stessa l'obbligo morale di precisare che il solo voto favorevole è dovuto unicamente al profondo rispetto che la sottoscritta ha per i principi democratiche regolano la disciplina dei gruppi politici e/o di opinione."

Il Presidente, quindi visto l'esito delle votazioni sulle singole osservazioni, rinnova al Consiglio l'invito ad approvare le risultanze scaturenti, trasfuse a cura dell'Ufficio tecnico comunale in appositi grafici, allegati ove necessario alle osservazioni corrispondenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'esposizione del Presidente e l'ampio ed esauriente dibattito susseguitosi;

avuta lettura del parere dell'avv. Lamberti Antonio;

avuta lettura, altresì, delle singole osservazioni, delle proposte ad esse relative e visto l'esito delle singole votazioni;

ritenuti di conseguenza, meritevoli di approvazione i disegni grafici, all'uopo predisposti dall'Ufficio tecnico comunale, nei quali sono state trasfuse quando necessario le risultanze delle osservazioni accolte; con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) La presente forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed integralmente si intende qui riportata e trascritta.

2) Sono approvati i grafici predisposti quando necessario dall'Ufficio tecnico comunale per le osservazioni accolte, le cui risultanze sono state in esse trasfuse.

R. 20/11



Il Segretario-Capo
(Dott. Roberto CARUSO)

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE
Stefano Casciello

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dr. Andrea Martone



IL SEGRETARIO
Dr. Roberto Caruso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 13 APR. 1985
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 27 APR. 1985

pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il _____
giorno festivo e contro di essa
di mercato sono state presentate opposizioni.

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Legge n. 530/1947 e dell'art. 59 Legge n. 62/1953.

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 - 2° comma - Legge n. 62/1953.

Municipio, il 13 APR. 1985
Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Caruso

Dal Municipio, il _____
IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (1):

- ai sensi dell'art. 3 Legge n. 530/1947 ed art. 59 Legge n. 62/1953
- ai sensi dell'art. 59 - 3° comma - Legge n. 62/1953
- ai sensi dell'art. 60 - 2° comma - Legge n. 62/1953
- ai sensi dell'art. 60 - 4° comma - Legge n. 62/1953

Dal Municipio, il 7 MAG. 1985



IL SEGRETARIO COMUNALE
Roberto Caruso

(1) Cancellare il caso che non ricorre.

APPROVAZIONE

REGIONE CAMPANIA

COMUNE di ARIENZO

n. 8182
La Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo - Caserta



P. _____ C. _____ G. _____

Arienzo, il 3 DIC. 1985

nella seduta del 6.5.85 prende atto
salvi i provvedimenti di consistenza degli
ocorni di cui alla L.R. 5.4.82.
IL SEGRETERIO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.lli // F.lli // F.lli Giarelli

IL SEGRETARIO CAPO
Il Segretario Capo
(Dot. Roberto CARUSO)

